



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA**

**2023-2025**

**Adottato con delibera dell'Amministratore Unico in data 16.03.2023**

<b>PREMESSA</b> .....	<b>1</b>
<b>Capitolo 1 NORMATIVA</b> .....	<b>3</b>
1. Quadro Normativo di Riferimento.....	3
2. Adozione Annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Aggiornamento .....	5
3. Nozione di corruzione .....	7
<b>Capitolo 2 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: OBIETTIVI E SOGGETTI</b> .....	<b>10</b>
1. Gli Obiettivi Strategici ed Operativi del Piano.....	10
2. Soggetti che Concorrono al Sistema di Prevenzione della Corruzione.....	12
■ Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	13
■ L’assetto organizzativo.....	16
■ Organismo di Vigilanza.....	16
■ Il personale .....	17
<b>Capitolo 3 IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO</b> .....	<b>21</b>
1. La Costruzione del Piano di Prevenzione della Corruzione.....	21
2. La Gestione del Rischio .....	22
<b>CAPITOLO 4 AZIONE E MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	
1. Le Misure di Prevenzione .....	40
• Adozione del PTPCT .....	40
• Trasparenza .....	41
• Codice Etico e di condotta .....	42
• Rotazione del Personale.....	44
• Dichiarazione sulle Cause di Inconferibilità e di Incompatibilità .....	47
• Formazione di Commissioni, Assegnazione agli Uffici, Conferimenti di Incarichi in Caso di Condanna per Delitti Contro la Pubblica Amministrazione .....	49
• Patto di Integrità negli Affidamenti.....	51
• Conflitto di Interesse .....	52
• Svolgimenti di attività e incarichi extraistituzionali .....	56
• Attività Successiva allo Svolgimento del Rapporto di Lavoro.....	57
• Meccanismi di Segnalazione di Accertate o Presunte Violazioni delle Regole Aziendali (wistleblowing).....	59
• Formazione del personale .....	67
• Monitoraggio dei Rapporti Società - Soggetti con cui sono Stati Stipulati Contratti .....	70
• Mappatura dei procedimenti .....	70
2. Ulteriori Misure di Prevenzione .....	71
<b>Capitolo 5 SEZIONE TRASPARENZA</b> .....	<b>74</b>

1. Quadro Normativo .....	74
2. Obbiettivi strategici in materia di trasparenza .....	75
3. Il sito web di Ambiente e Tecnologia.....	76
4. Soggetti che concorrono all’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza ....	78
5. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza .....	79
6. Sistema sanzionatorio.....	79
7. L’accesso civico.....	80
<b>Capitolo 6 DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>83</b>
1. Sistema disciplinare .....	83
2. Monitoraggio aggiornamento Piano.....	83
3. Flussi Informativi .....	84
<b>ALLEGATI:</b> 1. Matrice di identificazione delle tipologie di reato	
2. Mappatura processi	
3. Tabella obblighi di pubblicazione	
4. Patti di Integrità negli Affidamenti	
5. Modello per la segnalazione degli illeciti(wistleblowing)	
6. Codice etico e di condotta	

## PREMESSA

Ambiente e Tecnologia S.r.l. (di seguito anche “Ambiente e Tecnologia” o “AeT” o “Società”), società interamente partecipata dalla Società per la Regolamentazione dei Rifiuti Enna Provincia (con acronimo SRR), a sua volta interamente controllata dai comuni ricadenti nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Enna (ad eccezione del comune di Piazza Armerina) e dallo stesso Libero Consorzio, gestisce il TMB (Trattamento Meccanico Biologico) e la discarica siti in Enna c.da Cozzo Vuturo, giusto DDG DRAR n. 575/2018.

Il modello di governance adottato dalla Società è quello tradizionale, caratterizzato da un organo di gestione “Amministratore Unico” e da un “Revisore legale dei conti” entrambi nominati dall’Assemblea dei soci.

I meccanismi di corporate governance sviluppati in Ambiente e Tecnologia sono orientati a rendicontare in modo trasparente il funzionamento degli organi di governo, gestione e controllo della società e, si stanno pianificando specifiche azioni volte a identificare e valutare i potenziali rischi di corruzione o, comunque, a prevenire eventuali condotte illecite.

Ambiente e Tecnologia fonda la propria attività su cinque valori fondamentali: sostenibilità ambientale, responsabilità verso la collettività ed il Socio, trasparenza, integrità e correttezza.

Coerentemente con i suddetti valori, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito “PTPCT” o “Piano”) di AeT, relativo al triennio 2023 – 2025, rappresenta l’impegno formale e sostanziale della Società nella costante prevenzione e controllo del manifestarsi di situazioni che potrebbero favorire il realizzarsi di possibili fenomeni corruttivi, intesi secondo l’ampia accezione di maladministration. Con Delibera n. 7 del 17.01.2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ha approvato il PNA 2022-2024, (di seguito: PNA 2022) atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come previsto dall’art. 1, co. 2-bis, della l. n.190/2012, fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”. Per l’elaborazione del presente Piano si è proceduto ad implementare ed ottimizzare il Piano, allineandolo, quanto più, ai principi ed alle indicazioni formulate da ANAC per la sua redazione, tenendo in particolare considerazione quanto contenuto nel nuovo PNA 2022. L’ANAC ha poi confermato le indicazioni metodologiche già elaborate, ferma restando la validità di specifiche delibere su approfondimenti tematici, ove richiamate dal Piano stesso; tra le altre, le Linee Guida ANAC n.1134 dell’8 novembre 2017, recanti “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, di diretta applicazione per Ambiente e Tecnologia S.r.l.. La citata determina chiarisce che in una logica di coordinamento delle

misure e di semplificazione degli adempimenti, le società in controllo pubblico come AeT integrano il “Modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D. Lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società (Art. 3.1.1. Det. 1134/2017). Il PNA 2022 è atto di indirizzo per tutti i soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, al contempo lo stesso precisa l’esclusione delle società in controllo pubblico, come Ambiente e Tecnologia, dall’obbligo di redazione del PIAO. Pertanto, il presente Piano, riporta e riassume tutte le tematiche di interesse in materia di prevenzione della corruzione nonché della trasparenza oltre a recare gli aggiornamenti e i nuovi approfondimenti ritenuti necessari a seguito del citato PNA 2022 e della normativa vigente.

## CAPITOLO 1 NORMATIVA

### 1. Quadro Normativo di Riferimento

Il Piano è il documento previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (di seguito anche Legge n.° 190/2012) quale modalità attraverso la quale i soggetti tenuti alla predisposizione dello stesso definiscono la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Come confermato dall'ANAC il P.T.P.C.T. è, pertanto, un atto organizzativo fondamentale che indica il grado di esposizione dei soggetti tenuti all'elaborazione del Piano al rischio di corruzione, definisce la strategia di prevenzione della corruzione interna agli stessi ed individua gli interventi organizzativi volti a prevenire il citato rischio.

Con particolare riferimento alle disposizioni applicabili alle società in controllo pubblico, che hanno costituito la normativa di riferimento per l'elaborazione del Piano, sebbene il comma 34 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 non ha previsto espressamente che alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche si applichi la disposizione di cui al comma 5 del medesimo articolo inerente all'obbligo di adozione del Piano, già il PNA 2013 i cui contenuti sono, tra l'altro, rivolti anche *“agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui essi sono espressamente indicati come destinatari”*, ha chiarito che la predisposizione del Piano rientra tra gli adempimenti a carico della Società. Il citato documento ha, inoltre, evidenziato che per enti privati in controllo pubblico si intendono, tra l'altro, le società che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle P.A., sottoposte a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle P.A., anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina degli organi sociali.

Il documento ha anche confermato che le società a partecipazione pubblica sono tenute ad assumere ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.<sup>1</sup>, attraverso la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, delle informazioni e dei dati allora richiesti dal combinato disposto dagli artt. 22, comma 3, 14 e 15 del citato D. Lgs. e dalle delibere nn. 50/2013, 65/2013 e 66/2013 dell'ANAC<sup>2</sup>, nonché al rispetto del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.<sup>3</sup>, che in attuazione dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012 ha previsto obblighi di pubblicità inerenti alla insussistenza/sussistenza di cause di

<sup>1</sup> Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., attuativo della Legge n. 190/2012, reca il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

<sup>2</sup> La delibera dell'ANAC n. 50 del 4 luglio 2013 reca le “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”.

Le delibere dell'ANAC n. 65 e n. 66 del 31 luglio 2013 \ recano indicazioni in tema di “Applicazione dell'art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” nonché di “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs n. 33/2013)”.

<sup>3</sup> Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., attuativo della Legge n. 190/2012, reca “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti) privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

inconferibilità/incompatibilità allo svolgimento di incarichi presso la Società. Nel presente Piano sono stati inoltre presi in considerazione, ove applicabili alla Società, gli approfondimenti adottati da ANAC. Il PTPCT adottato da AeT recepisce, inoltre, il quadro normativo di riferimento, così come modificato e arricchito dagli interventi del legislatore e dalle linee guida adottate da ANAC in merito all'applicazione dei principi anticorruzione applicabili agli Enti controllati dalle pubbliche amministrazioni. In linea con le disposizioni contenute nella delibera del 02/02/2022 e nel PNA 2022, nell'elaborazione del Piano delle società in controllo pubblico: non si riporterà la rassegna della normativa europea e nazionale in materia di anticorruzione e dei PNA e delle Linee Guida ANAC. Per un elenco più dettagliato di tutta la normativa in materia di prevenzione della corruzione si rimanda all'elenco pubblicato sul sito istituzionale di Ambiente e Tecnologia.

Come già evidenziato nelle premesse, Ambiente e Tecnologia S.r.l. è una società controllata della S.R.R. Enna Provincia ATO 6, a sua volta organismo il cui capitale sociale è detenuto dai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, nonché dall'ente Provincia. Nello specifico la S.R.R., Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, è una società consortile di capitali a cui è affidata l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti come stabilito dalla legge 8 aprile 2010, n.° 9, recante *Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*, adottata dalla Regione Siciliana che disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, salvaguardando la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in coordinamento con le disposizioni del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006). Alle S.R.R. costituite – in ciascun ATO- dalle provincie e dai comuni ricompresi nello stesso, in base all'articolo 8 della L.R. n. 9/2010 sono attribuite le funzioni di Autorità d'Ambito ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, tra le quali quella di espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti nonché l'attività: a) di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori; b) di trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni da esse richieste; c) di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti e agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Le altre attività regolative sono state distribuite tra i vari livelli di governo, ossia Regione (art. 2), Province (art. 3); Comuni (art. 4). La L.R. n. 09/2010 stabilisce la partecipazione obbligatoria degli enti locali ed impedisce al singolo ente di non aderire al modello associativo. Gli oneri per la costituzione e il funzionamento della S.R.R. sono posti dalla legge a carico dei comuni soci. In riferimento alle funzioni di pianificazione, compete alla S.R.R., l'adozione del Piano d'Ambito (PdA), nonché la verifica dell'evoluzione dei fabbisogni di

smaltimento e recupero in relazione all'offerta impiantistica disponibile e necessaria. Le previsioni contenute nel Piano d'Ambito – che costituisce lo strumento attuativo primario del Piano Regionale dei Rifiuti - sono vincolanti per gli enti soci, nonché per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Ambiente e Tecnologia S.r.l. attualmente gestisce l'impiantistica relativa allo smaltimento dei rifiuti. Con il P.N.A. 2022, l'Autorità ha nuovamente confermato che le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.

## **2. Adozione Annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Aggiornamento**

L'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 ha disposto l'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione, la cui prospettiva temporale è di durata triennale, da parte dell'organo di indirizzo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) entro il 31 gennaio di ogni anno; il predetto organo di indirizzo ne cura, altresì, la trasmissione all'ANAC.

Inoltre, il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 e s.m.i. in materia di trasparenza ha disposto l'unificazione in un solo documento del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) e, pertanto, il documento da adottare annualmente ha assunto la denominazione di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, i soggetti a ciò tenuti devono adottare un nuovo completo piano di prevenzione della corruzione, con una apposita sezione dedicata alla trasparenza e, dunque, un nuovo PTPCT valido per il successivo triennio. L'omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114 secondo le modalità previste dal Regolamento adottato al riguardo dall'Autorità.

Il presente Piano è stato, dunque, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7 della citata Legge nominato dall'Amministratore Unico in data 27 febbraio 2020, nella persona della Dott.ssa Lara La Malfa.

È stato, inoltre, sottoposto all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Unico, al Socio Unico al Revisore dei Conti, al fine del relativo esame e, non essendo pervenute osservazioni, è stato successivamente adottato dall'Amministratore Unico con delibera del 16 marzo 2023.

Successivamente all'adozione il presente Piano viene pubblicato, sul sito istituzionale della Società, ove sono già pubblicati le versioni adottate negli anni precedenti. Oltre a ciò, a seguito di avvenuta specifica registrazione ed accreditamento del RPCT in una sezione dedicata del sito ANAC, il

presente Piano verrà, altresì, pubblicato sulla “Piattaforma di acquisizione dei PTPCT”, al fine di consentire all’Autorità la conduzione di analisi quantitative dei dati grazie alla sistemica ed organizzata raccolta delle informazioni e rilevare eventuali criticità migliorando la propria attività di supporto. Si precisa, che il nuovo PNA nel considerare le società tenute a adottare il PTPCT o il Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i, rinvia per le indicazioni metodologiche alla delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 dell’ANAC. La menzionata delibera sebbene, al fine di evitare inutili ridondanze, prevedesse l’integrazione, da parte delle società dotate del MOG 231, del predetto documento con le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012 ed in relazione al tipo di attività svolta dalla Società, anche per il triennio 2023-2025, si è optato per tenere separati i due documenti, costituendo comunque il presente Piano un allegato del Modello stesso. Si è riscontrato, al riguardo, che adottare uno specifico documento in materia di prevenzione della corruzione, distinto e connesso al Modello organizzativo, rappresenti un presidio di maggior efficacia favorendo una migliore acquisizione dei rispettivi contenuti nonché attuazione delle misure di prevenzione e/o mitigazione dei rischi ivi individuati. È comunque consolidata la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e quelli di cui alla legge n. 190/2012 e il coordinamento tra Organismo di Vigilanza e RPCT in un’utile logica di efficacia delle azioni di presidio e di controllo, nonché di semplificazione. Per quanto attiene il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato formalmente da Ambiente e Tecnologia in data 29/01/2019, è stato oggetto di profonda revisione volto a recepire gli aggiornamenti della normativa emanati in materia, nonché l’ampliamento della sfera di operatività che nel corso del 2020, ha determinato un aumento sostanziale dei servizi e del fatturato della Società e che ha richiesto un aggiornamento ed una totale rivisitazione delle procedure aziendali. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo revisionato è attualmente al vaglio dell’Amministratore Unico e dell’Organismo di Vigilanza. Quest’ultimo ha evidenziato che il MOG non è aggiornato con tutti i reati ad oggi inseriti nel “catalogo 231”, in quanto inseriti in corso d’opera; per tale motivo si sta procedendo ad un aggiornamento, per quanto le novità non incidano in modo significativamente rilevante rispetto all’attività della Società, ed evitare che il mancato aggiornamento possa essere inteso come chiaro indizio di scarsa consapevolezza da parte di Ambiente e Tecnologia. L’intento della Società è di abbassare il livello del rischio, consentire l’emersione di rischi nascosti ed arginare fenomeni negativi dell’attività aziendale. Pertanto, anche in conseguenza di quanto sopra, ove nel corso dell’anno 2023, oltretutto la modifica della riorganizzazione aziendale, si rendano necessarie modifiche del Piano e relativi allegati anche a seguito di riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del PTPCT a seguito di verifiche sull’efficace applicazione dello stesso o di significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute le stesse verranno adottate secondo la medesima procedura di

adozione del Piano e ne verrà data pubblicità nelle forme previste. In caso di aggiornamenti normativi o di evoluzioni giurisprudenziali che impattano sui temi della prevenzione della corruzione e/o della trasparenza si procederà, ove necessario, a darne la relativa pubblicità. Con l'adozione del presente PTPCT l'organo di indirizzo della Società intende perseguire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 e s.m.i., specifici obiettivi strategici in materia di corruzione e di trasparenza, i quali rappresentano un contenuto necessario del Piano. In via prioritaria, continua a rivestire cruciale rilevanza l'obiettivo della promozione della sensibilizzazione in ordine al concetto di prevenzione della corruzione all'interno della Società, anche attraverso la necessaria collaborazione ed il coinvolgimento dell'intera struttura aziendale in tutte le fasi di individuazione, predisposizione ed attuazione delle misure anticorruzione. Con riferimento agli obiettivi strategici in materia di trasparenza si rimanda espressamente all'apposita sezione "Trasparenza" del presente Piano.

### **3. Nozione di Corruzione**

Giova precisare la nozione di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012. Tale legge, si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione, nell'ottica di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

La Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite, in particolare, contro la corruzione prevede che ogni stato:

- a) *elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;*
- b) *si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;*
- c) *verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;*
- d) *collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.*
- e) *individui uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.*

Sebbene al riguardo la Legge 190/2012 non contenga una definizione di corruzione data per presupposta, essa è da intendersi in senso lato e non limitato al mero profilo penalistico, quale possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. Più in particolare, come previsto dalle Convenzioni internazionali, firmate e ratificate dall'Italia, il fenomeno corruttivo in senso proprio consiste in "*comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra*

*all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli*". Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "*condotte di natura corruttiva*". Al riguardo, l'Autorità, con la delibera n. 215 del 2019 (sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria), ha considerato come "*condotte di natura corruttiva*" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis (circostanze aggravanti), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 353 bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) del codice penale. La prevenzione della corruzione di cui alla citata Legge n. 190/2012 e s.m.i. affinché sia efficace deve prevedere misure di carattere ampio, non solo volte a ridurre il rischio che i soggetti abusino di un potere loro affidato adottando atti di natura corruttiva ma anche di carattere organizzativo, oggettive, che precostituiscono condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficile la realizzazione di fenomeni corruttivi, nonché di carattere comportamentale, soggettive. Tali ultime misure sono volte ad evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di *maladministration* (cattiva amministrazione). Al riguardo, la *maladministration* è da intendersi come l'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Essa riguarda, pertanto, atti e comportamenti che, anche non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei terzi nell'imparzialità dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, nonché il buon andamento delle attività degli stessi (funzionalità ed economicità). In quest'ottica è cruciale la rilevanza e la centralità dell'approccio analitico a tutte le aree di attività svolte dalla Società e la mappatura dei vari processi aziendali ai fini,

dell'individuazione e valutazione dei rischi e del relativo trattamento nonché dell'individuazione e mantenimento delle misure di prevenzione della corruzione.

Si comprende, dunque, la valenza organizzativa delle misure anticorruzione, finalizzate non solo a prevenire il verificarsi di reati contro la p.a., ma ad instaurare una cultura organizzativa che favorisca l'autoanalisi e, quindi, il miglioramento organizzativo continuo, nonché l'assunzione concreta da parte del presente Piano di quell'utilità che il solo approccio adempimentale non raggiunge.

## **CAPITOLO 2 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: OBBIETTIVI E SOGGETTI**

### **2.1 Gli Obiettivi Strategici ed Operativi del Piano**

L'adozione, il costante aggiornamento e l'attuazione del Piano rispondono all'obiettivo di prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione e di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali. Lo scopo è, quindi, quello di intervenire su ciò che "può accadere" e non solo su quanto è già accaduto. Tutto ciò si traduce nel triplice impegno a:

- 1. ridurre le opportunità in cui possono verificarsi fenomeni corruttivi;**
- 2. aumentare la capacità di individuare i casi di corruzione;**
- 3. creare un contesto sfavorevole all'insorgere di condotte "*contra legem*".**

Lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione intende promuovere, più in generale, il corretto funzionamento delle strutture aziendali e tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione della Società nei confronti di molteplici interlocutori. In tale contesto, il Piano è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società a gravi rischi e concreti danni, soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre conseguenze sul piano disciplinare nonché penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nel rispetto delle procedure e regole interne, nell'attuare ogni utile intervento atto a prevenire e contenere il rischio di corruzione e adeguare e migliorare nel tempo i presidi di controllo aziendali posti a presidio di detti rischi;
- potenziare il percorso virtuoso, già attivo, dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra Ambiente e Tecnologia e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e segnalando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse o a fenomeni corruttivi;
- rigoroso rispetto del Codice etico e di condotta;
- continuo aggiornamento delle procedure aziendali, adeguandole alle novità normative e alle variazioni organizzative, in una logica di trasparenza dei processi, responsabilizzazione e segregazione delle funzioni, tanto al fine di garantire il miglior presidio non solo anticorruzione, ma anche in ambito 231;
- continuo miglioramento dei processi aziendali di pianificazione, programmazione e standardizzazione delle modalità di approvvigionamento, anche mediante l'utilizzo di soluzioni


informatizzate;

- rafforzamento delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici anche in considerazione della vigente normativa derogatoria;
- continuo miglioramento dei processi aziendali di controllo sull'esecuzione dei contratti di appalto, con attenzione al rispetto dei tempi e al conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'impresa appaltatrice;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati in base al sistema di controllo interno aziendale.

Gli ulteriori obiettivi strategici perseguiti dal Piano e dalle relative prescrizioni sono individuati e descritti con riferimento alle singole misure (generali e specifiche) adottate nonché riassunti nel Capitolo 4. Esso deve essere rispettato da tutti i Destinatari, identificati nell'Amministratore Unico, nei componenti degli organi di vigilanza, nei dipendenti e collaboratori, nel revisore dei conti e, per le parti pertinenti, in tutti coloro che, a diverso titolo, entrano in rapporto con la Società in virtù di contratti di collaborazione professionale, fornitura di beni, prestazione di servizi o esecuzione di lavori. Come precisato nel capitolo 1, il Piano costituisce un allegato del Modello Organizzativo adottato dalla Società, nonché delle regole interne e delle policy aziendali vigenti, ponendosi l'obiettivo di prevenire il rischio di commissione dei reati di corruzione cui è potenzialmente esposta la Società, in coordinamento con il Modello Organizzativo stesso, al cui contenuto è opportuno, pertanto, fare riferimento. Nel dare piena attuazione alla Legge n. 190/2012, Ambiente e Tecnologia ha identificato e definito le linee guida, le attività programmatiche e propedeutiche allo sviluppo, monitoraggio e miglioramento del Piano, con l'obiettivo di implementare progressivamente un sistema di controllo interno e di prevenzione integrato con gli altri interventi già adottati dalla Società (Codice etico e di condotta, Modello Organizzativo, etc.), cogliendo altresì l'opportunità, fornita dalla Legge Anticorruzione, di introdurre nuove misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata con gli altri organi di controllo interno (Organismo di Vigilanza, DPO, etc.) per un più efficace contrasto ai fenomeni di corruzione e illegalità. Pertanto, il perseguimento degli obiettivi sopra individuati non può prescindere da un attento esame dei presidi già esistenti, rivenienti dal contesto normativo ed organizzativo di Ambiente e Tecnologia. Detto esame rappresenta il punto di partenza per l'individuazione di eventuali ulteriori misure organizzative volte a migliorare l'imparzialità dell'azione amministrativa e, quindi, a prevenire il rischio di corruzione. In tale ottica la predisposizione, l'adozione e l'applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rappresenta quindi, come sopra menzionato, la prima e fondamentale misura preventiva contenente l'individuazione delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e di illegalità e l'individuazione dei presidi ritenuti necessari in chiave

preventiva o correttiva; per questa ragione la sua applicazione non potrà che essere graduale e progressiva e non si configura quindi come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione e al mutare dell'organizzazione. L'adozione del Piano tiene anche conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione ed è quindi lo strumento programmatico “*decentrato*” attraverso il quale, coerentemente con le indicazioni dei PNA, viene sviluppata l'attività di “*gestione del rischio corruzione*” ed adottata l'attività preventiva più idonea a perseguire le finalità individuate a livello generale dal legislatore:

### FASI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC



#### 2.2 Soggetti che Concorrono al Sistema di Prevenzione della Corruzione

Come evidenziato dall'ANAC nei P.N.A. e nelle linee guida rivolte alle società in controllo pubblico, con riferimento all'attività di prevenzione della corruzione tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività aziendale mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione della corruzione oltretutto attuare gli obblighi di trasparenza, l'attività del RPCT deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione. Quanto sopra a motivo della circostanza che una partecipazione attiva e il coinvolgimento del dirigente e di coloro che a vario titolo sono responsabili delle funzioni e delle attività aziendali rende consapevoli del rilievo che possono avere le misure preventive e contribuisce a creare un tessuto culturale favorevole alla prevenzione della corruzione e consapevole della stessa. Pertanto, tutta la struttura aziendale è direttamente coinvolta nella gestione del rischio corruttivo e tutti i dipendenti sono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e mansioni tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano e relativi allegati, con particolare riferimento al Codice etico e di condotta, evitando di porre in essere comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del PTPCT ed i monitoraggi e controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT. La violazione dei doveri e

degli obblighi previsti dal presente PTPCT dà luogo a responsabilità disciplinare e, ove sussistano i presupposti, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente. Si elencano, qui di seguito, gli attori del sistema della prevenzione del rischio di corruzione all'interno della Società:

#### ▪ **IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Il RPCT rappresenta il punto di riferimento per la gestione e l'implementazione dell'intera politica di prevenzione in materia di corruzione della Società. È il soggetto cui competono, in particolare, la predisposizione, in via esclusiva, del Piano e la sua proposta all'Organo di indirizzo politico, la sua attuazione, l'aggiornamento, il monitoraggio e il controllo del rispetto delle misure da questo previste e, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari. È nominato dall'Amministratore Unico ed il relativo nominativo è comunicato all'ANAC ed è pubblicato sul sito istituzionale, nella relativa voce della sezione "Società Trasparente" - "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione". Inoltre, il decreto delegato n. 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del Responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le "eventuali misure discriminatorie" poste in essere nei confronti del Responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola "revoca". In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 39/2013. L'art. 1 della Legge n. 190/2012 attribuisce al predetto Responsabile, oltre alla predisposizione della proposta di Piano ed al suo costante aggiornamento, ulteriori compiti e funzioni:

- a) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità a produrre gli effetti previsti;
- b) proporre la modifica del Piano in caso di accertamento di significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- c) verificare, in collaborazione con il soggetto competente, l'effettiva rotazione degli incarichi nelle strutture preposte allo svolgimento delle attività maggiormente esposte a rischio;
- d) individuare il personale da inserire nei programmi di formazione, in quanto destinato a prestare il proprio lavoro nelle strutture preposte allo svolgimento delle attività maggiormente esposte a rischio;
- e) riferire sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto;
- f) segnalare all'organo di indirizzo politico le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed indicare agli uffici competenti all'esercizio

dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure previste in materia;

g) promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno semestrali) con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001 al fine di coordinare le rispettive attività;

h) trasmettere, entro il 15 dicembre dell'anno successivo, (o nel diverso termine specificamente individuato con appositi atti normativi o comunicati dell'ANAC) all'organo di indirizzo politico ed all'Organismo di Vigilanza una relazione, recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare sul sito web istituzionale della Società.

Il ruolo ed i poteri del predetto Responsabile sono stati ulteriormente ampliati dal legislatore con il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della richiamata Legge 190/2012, che, come già evidenziato, ha assegnato al medesimo anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, già assegnate di norma allo stesso dall'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. In quanto tale, pertanto il Responsabile deve:

a) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

b) coordinare la completezza, la chiarezza e gli aggiornamenti della sezione relativa alla trasparenza del PTPCT;

c) effettuare le segnalazioni relative alle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di trasparenza;

d) monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione, rivolgendosi ai soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione di documenti, informazioni e dati, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., come previsti nel PTPCT;

e) gestire le richieste di riesame dell'accesso civico di cui all'art. 5, comma 7, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., decidendo con provvedimento motivato;

f) vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., e segnalare le violazioni all'ANAC, oltretutto al Vertice Aziendale.

Ai fini dell'espletamento dei predetti compiti e funzioni sono stati assegnati al predetto Responsabile tutti i necessari poteri, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi proposte, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali. A fronte dei compiti attribuiti la responsabilità del RPCT in caso di inadempimento agli obblighi in capo al medesimo comporta nei confronti di quest'ultimo l'applicazione le disposizioni della Legge 190/2012 e s.m.i. di seguito riportate:

art. 1 comma 12: *“in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi*

*dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”.*

art. 1 comma 13: *“la sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”.*

art. 1 comma 14: *“in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile ... risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare...”.*

Con specifico riferimento ai criteri di scelta, ai requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT, agli approfondimenti in ordine ai compiti e poteri spettanti al predetto Responsabile, al necessario supporto conoscitivo ed informativo da parte del dirigente e dei dipendenti, ai casi di revoca – anche a seguito di eventuali misure discriminatorie adottate – si rimanda espressamente alle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2022 e nel relativo all. 3 (*Il RPCT e la struttura di supporto*). Per tale motivo sono da intendersi superate le indicazioni sul RPCT presenti nel PNA 2019, mentre restano confermate le indicazioni fornite dall'Autorità per le società in controllo pubblico nelle Linee Guida n.1134/2017. Nel citato All.3, § 1., l'Autorità ha fornito i principi generali di indirizzo sulla figura del RPCT, validi per tutte le amministrazioni/enti pubblici/enti di diritto privato, dedicando poi il § 4 sulla figura del RPCT nelle società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati. Si rinvia pertanto a quanto definito nell'Allegato 3 al PNA 2022. In linea con le indicazioni dettate dall'Autorità nell'Allegato 3, si precisa:

- a) nell'ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, del RPCT quest'ultimo si astiene dall'attività, segnalando l'eventuale conflitto all'A.U.;
- b) nell'ipotesi di segnalazioni di whistleblowing che riguardino la condotta tenuta dal RPCT, compete all'O.d.V. sostituirlo nella gestione e nell'analisi della segnalazione.

Qualora sopravvenga una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT l'opportunità dell'individuazione e della nomina di un sostituto temporaneo è demandata all'Amministratore Unico. Ove l'assenza si traduca, invece, in una vera e propria vacatio del predetto ruolo spetta sempre all'A.U. la sostituzione del RPCT assente con la nomina di un nuovo RPCT con conseguente adozione del relativo atto formale di conferimento dell'incarico.

Quanto ai rapporti tra RPCT della società controllante e RPCT della Società controllata, escluso un rapporto di sovraordinazione/subordinazione, l'ANAC ritiene che ciascuno debba svolgere le proprie funzioni in autonomia secondo le proprie responsabilità e competenze; auspicando, tuttavia, leale collaborazione e un raccordo operativo ove emergano aree di sovrapposizione di interessi oppure nei casi di segnalazioni che riguardano ambiti di attività comuni.

#### ▪ **L'ASSETTO ORGANIZZATIVO**

Relativamente alla *corporate governance*, lo statuto di Ambiente e Tecnologia S.r.l., adottato con delibera Assembleare del 14 gennaio 2015 dalla S.R.R. Enna Provincia ATO 6, prevede i seguenti organi:

- l'Assemblea dei soci: Socio unico è la S.R.R. Enna Provincia ATO 6, che decide sulle materie riservate dalla legge alla sua competenza, dallo Statuto e gli argomenti che l'Amministratore Unico sottopone alla sua approvazione;
- l'Amministratore Unico: nominato dal Socio unico ai sensi dell'art. 2449 c.c. in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate a cui compete la gestione di Ambiente e Tecnologia S.r.l. ed il compimento di tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'attuale Amministratore Unico è stato nominato dal Socio Unico in data 16 maggio 2019 e sino all'approvazione del bilancio 2019, in tale sede il Socio Unico ha ravvisato la necessità di confermare l'Amministratore Unico sino all'approvazione del bilancio 2020. Nell'assemblea di approvazione del bilancio 2020, il Socio Unico ha deliberato di confermare l'Amministratore Unico sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2022. All'amministratore Unico spetta la designazione del RPCT, inoltre collabora con lo stesso per l'attuazione delle misure di prevenzione, valorizzando in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie aziendali, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione, supporta il RPCT con risorse umane e digitali adeguati ai compiti e funzioni da svolgere; promuove una cultura della valutazione del rischio tramite formazione e sensibilizzazione.
- Revisore contabile: che svolge le attività prescritte dalla legge per l'esecuzione dell'incarico in conformità a quanto disposto dallo Statuto di Ambiente e Tecnologia S.r.l. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

Oltre al Revisore Contabile, Ambiente e Tecnologia S.r.l si avvale di ulteriori organi di controllo, quali: l'Organismo di Vigilanza.

#### ▪ **ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001**

L'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, è stato nominato dall'Amministratore Unico in data 27.07.2021, svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra struttura aziendale, né dell'Amministratore Unico, al quale tuttavia riporta gli esiti delle

proprie attività: l'Organismo, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dal D.Lgs. n. 231/2001 e orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali finalità. L'Organismo di Vigilanza essendo deputato a fronteggiare l'intera gamma dei reati e comportamenti illeciti richiamati dal citato Decreto può considerarsi un soggetto di ausilio al RPCT per il presidio dei fenomeni corruttivi attraverso incontri periodici e scambi di informative. Pertanto, pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia, propria dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d'intervento, vista la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs n.231/2001 e quelle previste dalla Legge n.190/2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'O.d.V.. In particolare, l'Organismo di Vigilanza svolge i suoi compiti e le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto nel "Regolamento dell'OdV" predisposto ed approvato dall'Organismo stesso in attuazione dell'art. 6 del D. Lgs n. 231/2001 e s.m.i. *"Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

## ■IL PERSONALE

L'ANAC ha confermato nel P.N.A. 2022 e nelle linee guida sulle società controllate che tutto il personale e, quindi, tutti i titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi livello di inquadramento e qualifica, ivi compresi il personale distaccato, nonché i collaboratori esterni mantengono, ciascuno per sé, il proprio livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Pertanto, tutti i soggetti richiamati hanno il dovere di collaborare attivamente con il RPCT ed in particolare per il dirigente ed i dipendenti, la violazione del "dovere" deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. Tale coinvolgimento riguarda tutte le fasi dell'attività di prevenzione, dalla mappatura dei processi e analisi dei rischi, alla predisposizione delle misure anticorruzione ed alla loro attuazione. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono, dunque, tenuti a fornire ogni informazione utile e richiesta per consentire al RPCT l'espletamento dei propri compiti e funzioni, sia nella fase di predisposizione e di aggiornamento del PTPCT, che nelle successive fasi di attuazione delle misure ivi previste nonché nelle attività di verifica e controllo.

### I) IL DIRIGENTE

Il dirigente è tenuto a relazionare al RPCT e collaborare con il medesimo per l'applicazione del Piano, in particolare:

- curando l'applicazione di ordini di servizio, di direttive e indirizzi dell'Amministratore Unico, monitorandone il rispetto e segnalandone eventuali criticità e/o anomalie;
- partecipando al processo di gestione del rischio, con particolare riguardo alla mappatura dei processi ed all'analisi dei rischi corruttivi coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i

dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;

- concorrendo alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e fornendo suggerimenti al RPCT o segnalando eventuali criticità riscontrate;
- assumendosi la responsabilità dell'attuazione delle misure preventive così come individuate nel PTPCT, nell'ambito delle competenze assegnate ed operando in modo da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del personale assegnato;
- effettuando le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione nonché di inconferibilità e incompatibilità, secondo le prescrizioni del Piano, e gli indirizzi forniti dal RPCT;
- assicurando i flussi informativi, la reportistica e l'osservanza degli obblighi di pubblicazione secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'individuazione, elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
- segnalando eventuali criticità rispetto agli obblighi di pubblicazione, al fine di individuare, con il coordinamento del RPCT, la soluzione più adeguata;
- individuando obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- rispettando il Codice etico e di condotta e vigilando sull'osservanza, dello stesso sostenendo, in caso di violazione, l'adozione di misure disciplinari idonee a stigmatizzare comportamenti delle risorse assegnate non in linea con i principi del predetto Codice e la correttezza amministrativa e, se rilevanti ai fini del Piano, segnalando quanto sopra al RPCT;
- segnalando al RPCT tentati o realizzati fatti corruttivi all'interno della Società, indicando, ove conosciuto, il contesto in cui gli stessi si sono verificati, o il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza.
- contribuendo al monitoraggio dei rapporti tra la Società ed i soggetti che con essa stipulano contratti.

Al rispetto di quanto sopra indicato per i dirigenti sono, inoltre, tenuti, in relazione alle rispettive competenze e per gli obblighi loro applicabili, i Responsabili delle funzioni aziendali di qualifica non dirigenziale, i quali del pari devono concorrere alla gestione del rischio e a tutti gli adempimenti a tal fine occorrenti.

## **II) I DIPENDENTI DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE**

Con riferimento a tutti i dipendenti, anche non aventi qualifica dirigenziale, nell'ambito di quanto sopra specificato con riferimento al personale, ogni soggetto è tenuto a:

- collaborare alla redazione/aggiornamento del PTPCT ed al processo di elaborazione e di gestione del rischio, con particolare attenzione alla mappatura dei processi ed all'analisi del rischio, ove coinvolto e sulla scorta ciascuno per l'attività di rispettiva competenza;
- osservare le misure di prevenzione contenute nel PTPCT;
- concorrere alla definizione di specifiche misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo suggerimenti al RPCT o segnalando eventuali criticità riscontrate;
- adempiere agli obblighi del Codice etico e di condotta, effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi secondo le prescrizioni del Piano e gli indirizzi forniti dal RPCT;
- segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, seguendo la procedura prevista dal presente Piano "Procedura inerente alla tutela dei segnalanti di eventuali condotte illecite conosciute nell'ambito del rapporto di lavoro (*c.d. whistleblowing*)".

### **III) I CONSULENTI E I COLLABORATORI**

Tutti coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o di altro genere che non configurano rapporti di lavoro subordinato, anche occasionali e/o soltanto temporanei, prestano la propria attività per conto della Società e a favore della stessa e/o del socio controllante, sono tenuti in particolare ad:

- osservare le misure di prevenzione indicate nel PTPCT, ivi comprese quelle inerenti alla trasparenza ed agli obblighi di pubblicazione agli stessi applicabili;
- effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi, secondo le prescrizioni del Piano;
- segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, seguendo la procedura prevista dal presente Piano "Procedura inerente alla tutela dei segnalanti di eventuali condotte illecite conosciute nell'ambito del rapporto di lavoro (*c.d. whistleblowing*)".

### **IV) IL RASA**

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è il soggetto responsabile incaricato di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e, a garantire l'aggiornamento dei dati stessi. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Ambiente e Tecnologia ha nominato, con ordine di servizio del 27.10.2022, in sostituzione del precedente, il nuovo RASA nella persona dell'ing. Salvatore Melita. Il relativo provvedimento di nomina è pubblicato nel sito internet istituzionale della Società, nelle pagine della sezione "Società trasparente".

### **V) IL RESPONSABILE PRIVACY**

Il Responsabile Privacy vigila, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza, trattamento dei dati personali e tutela della privacy fornendo il relativo supporto anche in materia di

prevenzione della corruzione. Il predetto Responsabile è stato nominato con ordine di servizio n.1498 del 23.03.2021 nella persona della sig.ra Maria Rosa Zoppis.

## **VI) STAKEHOLDER**

Al fine di designare un'efficace strategia anticorruzione- in applicazione delle previsioni contenute nel PNA AeT, nella fase di elaborazione del Piano Anticorruzione 2023/2025, ha avviato una forma di consultazione, nel tentativo di coinvolgere la società civile (studenti, cittadini) e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (cd. stakeholder) per il miglioramento del PTPCT mediante la formulazione di proposte quale contributo per individuare le priorità di intervento. I predetti soggetti sono stati invitati, a mezzo di avviso pubblico predisposto dal RPCT, pubblicato in data 29.12.2022, sul sito web istituzionale di Ambiente e Tecnologia affinché anche soggetti esterni interessati potessero presentare eventuali proposte e/o osservazioni utili all'aggiornamento del PTPCT. – Nessuna segnalazione/proposta è pervenuta.

## CAPITOLO 3 IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

### 3.1 La Costruzione del Piano di Prevenzione della Corruzione

L'elaborazione del Piano ha percorso il seguente "iter": implementazione ed ottimizzazione dello stesso, allineandolo, quanto più, ai principi ed alle indicazioni formulate da ANAC per la sua redazione, tenendo in particolare considerazione quanto contenuto nel PNA 2022 e dei seguenti aspetti:


- l'identificazione dei principali reati rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e le tipologie di reato ex D. Lgs. 231/01 (cfr. Allegato 1 – Matrice di identificazione delle tipologie di reato ex D. lgs. 231/01 e L. 190/12);
- la mappatura delle aree aziendali, che si è caricato di realizzarla attraverso il diretto coinvolgimento dei responsabili, in relazione ai processi in cui sono owner, ed individuazione di quelle recante le aree di rischio e le relative sotto-aree, con i connessi processi e le attività sensibili, i possibili rischi, nonché le relative misure preventive e correttive. Le Aree a rischio corruzione, sia "generaliste" che "specifiche", con relative sotto-aree, sono state ampliate rispetto a quelle già individuate nel Piano 2020-2022, (cfr. Allegato 2 – Mappatura Processi Rischio Reati);
- la progettazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- l'elaborazione del Codice etico e di condotta per i dipendenti ed i collaboratori;
- la predisposizione di flussi informativi verso il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con particolare riguardo alle attività più esposte a rischio;
- la regolazione di un sistema informativo e di "Accountability" per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano di prevenzione da parte dell'Amministrazione vigilante;
- la definizione di un sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel Piano di prevenzione;
- la programmazione di interventi formativi rivolti al personale delle aree a maggiore rischio di corruzione ed interventi informativi e formativi rivolti a tutto il personale finalizzati a far acquisire le conoscenze normative e applicative di base della disciplina dell'Anticorruzione;
- l'adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali, c.d. whistleblowing.

Rientrano, inoltre, nel Piano anche gli adempimenti di Trasparenza ovvero, l'elaborazione di un'apposita sezione dedicata, prevista dalle modifiche apportate dal D. Lgs n.97/2016 all'art. 10 del D. Lgs n.33/13, che contiene l'individuazione dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del suddetto Decreto che, a tal

proposito, prevede la piena integrazione del Piano triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza.

### 3.2 La Gestione del Rischio

La metodologia seguita per la gestione del rischio risulta articolata nella figura che segue che illustra le fasi in cui si è svolto il processo di gestione del rischio e va letta tenendo conto che il processo in oggetto è un processo ricorsivo, soggetto cioè ad aggiornamenti continui che non si esauriscono, quindi, nell'identificazione iniziale:



## **FASE 1**

### **●ANALISI DEL CONTESTO**

La vigente disciplina prevede che il RPCT svolga un importante ruolo di coordinamento nello svolgimento del suddetto processo, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del Piano ed al monitoraggio, e che i dipendenti partecipino attivamente all'attività ed in particolare alla attuazione delle misure di prevenzione programmate. La prima fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto esterno ed interno al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui la Società opera (contesto esterno), sia alla organizzazione interna (contesto interno). Ambiente e Tecnologia ha determinato ed inoltre monitora, verifica e riesamina annualmente, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, i fattori di contesto interni ed esterni che risultano rilevanti per le sue finalità preventive ed indirizzi strategici e per l'influenza che essi esercitano sulla capacità aziendale di conseguire i risultati attesi. Ciò premesso, il processo inizia proprio dall'analisi del contesto al fine di comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società.

**L'Analisi del contesto esterno** è l'ambiente esterno nel quale AeT opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi, nello specifico in materia della prevenzione della corruzione. L'analisi e la comprensione di detto contesto, evidenzia le caratteristiche dell'ambiente, con riferimento ad elementi culturali criminologici, sociali ed economici nel territorio di interesse della Società, gli elementi significativi che hanno un impatto sulla organizzazione; le possibili relazioni ed influenze rispetto i portatori di interesse esterni. Si consideri che l'attività che Ambiente e Tecnologia S.r.l. può svolgere, secondo quanto stabilito dallo statuto della Società, come modificato dall'Assemblea totalitaria del 7 giugno 2016, è incentrata:

- sulla gestione di impianti, in dotazione e/o gestione alla SRR Enna Provincia ATO 6 connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore;
- sull'attività inerenti servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzioni del verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati e le attività connesse alla produzione di energia e risparmio energetico in aderenza ai PAES;
- gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed attività connesse.

I soggetti esterni con i quali la Società principalmente si relaziona sono rappresentati: dal Socio Unico, dagli Enti locali azionisti del socio unico, dai contraenti sottoscrittori dei contratti di conferimento, da ulteriori enti locali non azionisti sottoscrittori anch'essi dei contratti di conferimento, Enti territoriali, Autorità preposte ed Enti di controllo (p.e. NAS; NOE; ASL; Guardia di Finanza, ARPA, ANAC, Enti di certificazione...), fornitori di beni servizi ed opere - Operatori Economici, Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Istituti di Credito. Nella fattispecie ai fini della analisi del contesto sono state prese in

considerazione le informazioni ed i dati di cui alle seguenti fonti (atti e Relazioni), aggiornati, per quanto risulta attualmente disponibile:

- Aggiornamento al 2020 dell'indice di percezione della corruzione (CPI) nel settore pubblico prodotto da Transparency International pubblicato il 31 gennaio 2023;
- Dossier Ecomafia 2022 di Legambiente;
- Relazione II semestre 2021 del Ministro dell'Interno al Parlamento sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia;
- Relazione del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023;
- Rapporto annuale sull'economia delle regioni italiane presentato nel 2022 da Bankitalia;

Nell'ambito del contesto esterno, si sono considerate sulla base delle fonti citate le informazioni ed i dati relativi a fattori e circostanze che in relazione alle attività ed ai servizi svolti dalla Società nell'ambito della propria organizzazione e deputazione e nei rapporti con i portatori di interessi esterni, possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, nell'ambito del territorio ove essa opera. Si è preso quindi in considerazione il territorio della Regione Sicilia ed in particolare delle Province di Caltanissetta ed Enna. In ambito nazionale occorre tenere conto, preliminarmente, dei dati forniti da Transparency International, che il 31 gennaio 2023 ha pubblicato il rapporto annuale, sulla classifica dell'indice di percezione della corruzione (Cpi) nel settore pubblico, in esito al quale l'Italia ha confermato il punteggio dello scorso anno e guadagnato una posizione, compiendo un ulteriore balzo in avanti nella classifica dei 180 Paesi oggetto dell'analisi e posizionandosi al quarantunesimo posto (con un punteggio di 56). Secondo Transparency, le misure anticorruzione adottate nell'ultimo decennio in Italia hanno portato a una maggiore trasparenza. Come affermato dalla Presidente di Transparency International Italia *“Il punteggio e il conseguente posizionamento del nostro Paese confermano l'Italia nel gruppo dei paesi europei in ascesa sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Un risultato frutto dell'applicazione delle misure normative in tema di prevenzione della corruzione adottate nell'ultimo decennio e dell'attenzione che su di essa ha riversato il decisore politico. Il decisore politico dovrà mettere al centro della sua agenda i temi della trasparenza e della lotta alla corruzione rafforzare i controlli, scongiurare i conflitti d'interesse, promuovere la trasparenza definendo regole adeguate per il bilanciamento tra il diritto all'informazione e la sensibilità dei dati, regolare le attività di lobbying”*. Informazioni più robuste sul livello della corruzione possono invece essere tratte da un altro indice elaborato da Transparency International, che si basa sulla percentuale di persone che dichiarano di aver pagato almeno una mazzetta in un anno. In altre parole, è utilizzato un campione (anonimo) della popolazione per misurare l'esperienza diretta della corruzione da parte dei cittadini, ovvero la corruzione sperimentata. L'ultima rilevazione di questo tipo, pur dando risultati migliori rispetto all'indice di percezione della corruzione, indica che, comunque, l'Italia è il peggior paese dell'Europa occidentale, con il 7 per cento degli intervistati che “confessa” di aver pagato almeno una mazzetta nel

2016. Inoltre, nella pagina “Mappiamo la corruzione” della stessa Transparency International Italia si nota che in Sicilia sono 96 i casi di fenomeni corruttivi di cui 1 nel territorio dell'ex Provincia di Enna. Prendendo in considerazione il territorio della Regione Sicilia, dai dati riportati nel Dossier Ecomafia 2022 di Legambiente emerge che la Sicilia rimane sempre ai primi posti in Italia, insieme alla Campania, alla Puglia e alla Calabria, sia per numero di reati commessi sia per quanto riguarda il numero di denunce e di arresti. In particolare, nel periodo in cui si è svolto il monitoraggio, Legambiente ha censito le inchieste in cui le “mazzette” hanno facilitato l'aggiudicazione di appalti per la gestione dei rifiuti per la realizzazione di opere pubbliche o la concessione di licenze edilizie, ove la Sicilia si colloca al terzo posto. Con riferimento al settore in cui opera Ambiente e Tecnologia, illeciti legati ai rifiuti, la Sicilia scala la classifica, rispetto all'anno precedente, classificandosi al terzo posto.

Nella Relazione del II semestre 2021 del Ministro dell'Interno al parlamento sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, emerge, sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione, che il modello che ispira le diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso appare sempre meno legato a manifestazioni di violenza e diversamente rivolto verso l'infiltrazione economico-finanziaria. Dalle risultanze di analisi sui fenomeni criminali di tipo mafioso, continuano a presentare il rischio che i sodalizi di varia matrice, senza peraltro rinunciare a porre in atto tutte le azioni necessarie a consolidare il controllo del territorio, possano perfezionare quella strategia di infiltrazione del tessuto economico in vista dei possibili finanziamenti pubblici connessi al PNRR. Le organizzazioni mafiose peraltro non appaiono più semplicemente orientate al “saccheggio parassitario” della rete produttiva ma si fanno impresa sfruttando rapporti di collaborazione con professionisti collusi la cui opera viene finalizzata a massimizzare la capacità di reinvestimento dei proventi illeciti con transazioni economiche a volte concluse anche oltre confine. Per quanto attiene il territorio della Sicilia nella relazione emerge che *“la criminalità organizzata siciliana si presenta con caratteristiche diverse nelle varie aree della Regione; in Sicilia occidentale cosa nostra si conferma strutturata in mandamenti e famiglie e improntata secondo schemi meno rigidi rispetto al passato per quanto riguarda la ripartizione delle competenze territoriali delle predette articolazioni mafiose...”*. *“Nella Sicilia orientale ed in particolare nella città di Catania cosa nostra è rappresentata dalle storiche famiglie alle quali si affiancano altri sodalizi che, seppur fortemente organizzati e per quanto regolati secondo gli schemi tipici delle consorterie mafiose, evidenziano maggiore fluidità sul piano strutturale non configurandosi organicamente in cosa nostra”*. Con riferimento al territorio in cui opera Ambiente e Tecnologia S.r.l., Provincia di Enna, dalla Relazione si acquisisce che lo stesso *“cuore rurale della Sicilia ... da decenni soffre di una endemica depressione socioeconomica”* e *“rappresenta area di interesse per le articolazioni di cosa nostra nissena, catanese e messinese. Particolarmente incisiva è l'ingerenza dei catanesi che approfittando della minore forza dei sodalizi locali e in assenza di una guida operativa riconosciuta in tale contesto infiltrano la provincia anche stringendo rapporti di collaborazione con la criminalità locale”*. *“Gli interessi della criminalità si manifestano per lo più attraverso episodi di natura estorsiva, di infiltrazioni nel settore agropastorale e di gestione dei rifiuti, nonché mediante il traffico e spaccio di stupefacenti e da ultimo anche la coltivazione*

*di Cannabis*". Inoltre, nella Relazione si evince che "...l'analisi della documentazione presentata dalle imprese per l'iscrizione alla c.d. "white list" o per la partecipazione a gare pubbliche di appalto ha consentito di emettere alcuni provvedimenti interdittivi antimafia".

Anche dalla relazione del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 si evince che "Nel Distretto Cosa Nostra" continua ad essere l'organizzazione mafiosa di principale riferimento, dedicata al controllo dell'economia legale (soprattutto nei settori degli appalti, spesso grazie alla complicità di propri referenti inseriti negli apparati amministrativi locali, del traffico di rifiuti dell'edilizia e dell'agricoltura), oltre che dei settori del gioco e delle scommesse, del traffico degli stupefacenti, dell'illecito sfruttamento dei siti minerari, evidenziando, altresì, straordinarie capacità di infiltrazione anche nei territori di altre regioni (soprattutto in Liguria, Toscana, Piemonte e, recentemente, nel Lazio ed in Lombardia) oltre che all'estero (ad es. in Germania), ove risultano stabilmente radicati soggetti criminali, di origine nissena ed ennese, che mantengono organici rapporti con le famiglie mafiose di origine". In particolare, in detta relazione il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta evidenzia che "Nel territorio della provincia di Enna, alla tradizionale ricostruzione che vedeva la presenza delle cinque storiche "famiglie" di "Cosa nostra" (Enna, Calascibetta, Villarosa, Pietraperzia e Barrafranca), si contrappone da ultimo una situazione fluida, dove, assente un'autorevole leadership a livello provinciale, emerge la forza egemone delle famiglie di Barrafranca e Pietraperzia, tra loro strettamente alleate, rimanendo in ogni caso elevato il livello di infiltrazione delle associazioni mafiose operanti nel territorio della provincia. L'assenza nelle altre zone del territorio ennese di nuclei fortemente strutturati, in ragione delle ondate di arresti che hanno nel corso degli anni letteralmente decimato le famiglie ivi operanti, ha favorito la progressiva "espansione" di organizzazioni mafiose stanziata nella limitrofa provincia di Catania in ampie zone della zona nordest del territorio ennese ... con riferimento al territorio della provincia di Enna, va rilevato l'interesse criminale per i tradizionali settori degli stupefacenti e delle estorsioni, oltre che verso l'indebito accaparramento di pubblici contributi erogati in favore di imprese operanti nei settori dell'agricoltura e della zootecnia, i cui titolari risultano essere spesso mere teste di legno, fiduciari di boss locali, il traffico dei rifiuti ed il settore degli appalti (e dei sub appalti), con particolare riguardo all'imposizione della mano d'opera ed alla fornitura degli inerti.

Per quanto riguarda l'economia Bankitalia, nel suo rapporto annuale sull'economia delle regioni italiane, presentato nel 2022, rileva che nei primi due trimestri del 2022 l'attività economica in Sicilia ha continuato a crescere in misura sostenuta, seppure in progressivo rallentamento. Tuttavia, i rincari dei beni energetici e l'incertezza sull'evoluzione della congiuntura economica legata al protrarsi del conflitto in Ucraina si stanno traducendo in un indebolimento delle prospettive di crescita dell'attività delle imprese e in un sensibile peggioramento del clima di fiducia delle famiglie.

In questo contesto socioeconomico si inserisce l'attività di Ambiente e Tecnologia che opera in una Provincia che come evidenziato dalla stessa ANAC, sulla piattaforma "Misura la corruzione", in base agli ultimi dati disponibili relativi al rischio di "contagio corruzione", la provincia di Enna si colloca al primo posto nella classifica nazionale quale provincia italiana a maggiore rischio corruttivo in materia di

appalti. Dall'analisi del contesto esterno vengono, pertanto, confermate quali aree a maggior rischio il settore dei contratti pubblici e la fase di esecuzione del contratto, oltre la gestione dei rifiuti. In particolare, gli impegni assunti con il PNRR, con il conseguente atteso flusso di denaro, e la spinta verso l'accelerazione e la semplificazione recepita nelle numerose deroghe alla legislazione ordinaria, incidono in modo significativo sui rischi, specie nel settore dei contratti pubblici, chiedendo un maggiore impegno nell'individuazione di presidi, ma anche in termini di innovazione e organizzazione. Appare evidente che in un contesto così descritto, il settore in cui Ambiente e Tecnologia svolge la sua attività incontra non facili difficoltà da superare e che le stesse non sempre consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Società. Ci si riserva un aggiornamento della analisi sulla base di eventuali più recenti fonti e in particolare di eventuali ulteriori elementi e fattori. Quanto al contesto esterno si ritiene comunque opportuno evidenziare le possibili evoluzioni dello stesso anche in considerazione dei mutati scenari normativi economici e politici nell'ambito in particolare dei servizi pubblici locali e, nello specifico, in tema di gestione dei rifiuti.

**L'analisi del contesto interno** è l'ambiente interno nel quale Ambiente e Tecnologia opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi nello specifico in materia della prevenzione della corruzione e ha riguardato tutti gli aspetti legati alla struttura organizzativa interna e alla gestione operativa aziendale. Inoltre, per prevenire ogni possibile fenomeno corruttivo, oltre all'aggiornamento annuale del presente Piano, Ambiente e Tecnologia si è attivata per l'ottenimento della certificazione di conformità del sistema di gestione di prevenzione della corruzione alla norma UNI ISO 37001:2016.

L'attività è stata condotta mediante:

- l'esame dell'assetto organizzativo interno (organigramma),
- l'analisi del sistema normativo aziendale (documenti, circolari, procure, ordini di servizio, ecc...);


#### Assetto organizzativo interno

L'assetto organizzativo di Ambiente e Tecnologia S.r.l. assicura la gestione ed il coordinamento del sistema dei processi aziendali attraverso la struttura organizzativa di seguito descritta composta da:

- Amministratore Unico;
- Dirigente;
- Responsabili di Settori e Ufficio;

Per ciascuno Settore e Ufficio è prevista la figura di un Responsabile che presidia missione e attività, in base alla competenza attribuita dal sotto illustrato organigramma, che gestisce le risorse assegnate.

## PIANTA ORGANICA



L'attuale pianta organica, approvata dal Socio unico nel 2018, oggetto una profonda revisione al fine di migliorare l'organizzazione e le performance, valorizzare le risorse interne, eliminare i costi di inefficienza, è in costante evoluzione anche in considerazione dei processi di riorganizzazione derivanti dalle disposizioni normative in materia di società e di gestione di impianti pubblici. Difatti a decorrere dal 2020, a seguito dell'entrata a regime degli impianti gestiti dalla Società, si è reso necessario per sopravvenute esigenze organizzative, apportare modifiche all'organizzazione generale degli uffici al fine di consentire di realizzare una migliore utilizzazione delle risorse umane, con riordino delle funzioni assegnate. Nel corso del 2023 l'attuazione del riassetto organizzativo dovrà comportare il necessario coinvolgimento del Socio unico, in ragione delle competenze che lo Statuto sociale gli riserva in materia. Il personale della Società alla data del 31.12.2022 è costituito da n. 29 dipendenti di cui 25 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato, tutti a full Time; questo numero va integrato di una unità, distaccata dal Socio Unico per 32 ore settimanali, per le motivazioni di cui si dirà oltre. In merito all'assetto interno occorre evidenziare che Ambiente e Tecnologia S.r.l. ha una struttura piuttosto contenuta, che si contraddistingue per la presenza di uffici di piccole dimensioni, con una dotazione organica molto ridotta. Tuttavia, è indubbio che AeT svolga una particolare tipologia di attività che si

caratterizza per una configurazione tecnica e altamente specialistica. Sotto il profilo strettamente operativo, le modalità di svolgimento dei suddetti compiti sono contraddistinte dalla sussistenza di continui raccordi tra le attività dei diversi uffici, che richiedono delle professionalità specializzate in grado di fornire apporti altamente qualificati non sempre rinvenibili all'interno dell'organico. Il contratto di lavoro dei dipendenti della Società applica normative di carattere privatistico. La struttura organizzativa di AeT con i ruoli e le responsabilità, sono descritti nel sito della Società [www.ambientetecnologia.it](http://www.ambientetecnologia.it) – sezione Società trasparente, sottosezione Personale alla quale si rimanda. La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che la normativa statale e regionale e lo statuto attribuiscono a questa Società. La Società per quanto riguarda la competenza del personale applica programmi di formazione generale e specifica e mirati per settori oltre a quelli già istituiti ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLGS 81/2008. In merito si precisa che nel corso dell'anno 2022 sono stati svolti i corsi di formazione per le figure addette alla sicurezza, in particolare, sono stati formati n. 2 preposti, e n. 8 per l'aggiornamento del primo soccorso e n. 1 R.L.S.; per quanto attiene la formazione degli addetti antincendio/gestione delle emergenze rischio basso/medio la scadenza della validità è prevista nell'anno 2024. In materia di personale, si segnalano la richiesta di aspettativa non retribuita per motivi personali e familiari di due diversi lavoratori di cui uno con mansioni di responsabilità all'interno della struttura aziendale. Questo ha comportato la necessità di sostituzione con altro soggetto, difatti si è proceduto all'assunzione a tempo determinato di una figura, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza nell'organigramma interno di un soggetto che avesse i requisiti necessari a ricoprire il ruolo. Poiché nel corso dell'anno 2021 sono state accertate diverse violazioni del codice etico e del codice dei contratti pubblici, da parte di un lavoratore, che hanno compromesso il legame di fiducia intercorrente con il datore di lavoro, tenuto conto della posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni si è preferito assegnarli mansioni diverse ed attribuire tali funzioni ad un dipendente della SRR Enna Provincia distaccato presso Ambiente e Tecnologia. Inoltre, si sono concretizzate le seguenti rivisitazioni organizzative: è stato riconosciuto a due lavoratori, mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale, l'inquadramento superiore; a seguito del percorso iniziato, per concludere un accordo di sovrambito con la SRR Catania Area Metropolitana, sin da subito sono state realizzate forme di collaborazione mediante il distacco di una unità presso la SRR Catania Area Metropolitana; si è proceduto con l'assunzione a tempo determinato di tre operativi.

Si rileva, inoltre, che nel corso del 2022 sono stati attivati 2 procedimenti disciplinari: uno per mancato rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, conclusa con la sanzione disciplinare di 7 giorni di sospensione dell'attività lavorativa e della retribuzione; l'altro per violazioni del codice di comportamento conclusa con la multa di due ore. Con riferimento al sistema delle deleghe

si evidenzia quanto segue: l'Amministratore Unico esercita i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli obiettivi e delle direttive del Socio Unico. Ai fini di una più efficiente operatività aziendale e anche della tempestiva attuazione degli impegni convenzionalmente assunti con il Socio Unico, l'Amministratore Unico ha conferito al Responsabile Tecnico apposita procura speciale per atto pubblico da esercitarsi nell'ambito delle funzioni assegnate secondo il criterio della competenza, in relazione alle varie tipologie di atti e nel rispetto del sistema procedurale aziendale. Poiché nel corso del 2023 si ritiene che possa essere portato a compimento il progressivo processo di ridefinizione della struttura aziendale con distribuzione di ulteriori deleghe che tengano conto dell'assunzioni di nuove funzioni e maggiori responsabilità in capo al personale, aventi lo scopo di ottimizzare la struttura funzionale, solo dopo tale riorganizzazione, potranno essere effettuati ulteriori approfondimenti, al fine di individuare eventuali misure preventive e correttive, in merito alla gestione del rischio.

Dal monitoraggio effettuato nel corso del 2020, è emerso che due procedimenti penali hanno interessato la Società. Il primo procedimento trae origine da un'ispezione effettuata da ARPA Sicilia in data 4.12.2019, ad esito della quale sarebbe stato riscontrato un superamento delle CSC in relazione ad alcuni parametri nei quattro bacini del fiume Dittaino, presumibilmente causato da una tracimazione di percolato proveniente dalla discarica di Cozzo Vuturo, gestita da AeT. Per alcuni dei reati contestati è stata attivata la procedura *ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006*, che consente l'estinzione del reato in via amministrativa. Per le altre fattispecie contestate: inquinamento delle acque superficiali e inquinamento ambientale, per il quale non è possibile ottenere l'estinzione in via amministrativa, si attende la definizione della fase delle indagini preliminari. Nel mese di luglio 2020 è stata effettuata una richiesta di proroga in relazione all'adempimento delle prescrizioni richieste ma non è stata formulata alcuna risposta. Non è nemmeno stata effettuata alcuna notifica relativa alle indagini in corso in relazione al delitto di inquinamento ambientale. Ad oggi non è possibile effettuare una stima del rischio di soccombenza posto che il procedimento per il delitto di inquinamento ambientale non risulta neppure formalmente incardinato; quanto alle contravvenzioni l'adempimento delle prescrizioni consente l'estinzione delle stesse mediante il pagamento di una somma pari a  $\frac{1}{4}$  del massimo di ciascuna di esse. L'importo totale dovrebbe dunque corrispondere a euro 26.000.

Il secondo procedimento trae origine da un accertamento effettuato da ARPA Sicilia in data 8.10.2020 presso la discarica di Cozzo Vuturo, che ha condotto ad un sequestro preventivo d'iniziativa del personale di ARPA in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Il sequestro, convalidato dal GIP, ha riguardato una porzione della vasca denominata "ampliamento di B2" e due porzioni rispettivamente a valle della vasca B2 e della vasca B1, in cui si è accumulato del percolato. AeT ha presentato istanza di riesame e il Tribunale del riesame di Enna ha accolto l'istanza disponendo il dissequestro e la

restituzione dei due bacini alla Società. In relazione al reato contestato, sono state impartite 8 prescrizioni ad AeT, con verbale notificato da ARPA Sicilia in data 16.11.2020. Le prescrizioni sono state adempiute, ad eccezione della n. 5, 6, e 8, in relazione alle quali è stata formulata una richiesta di proroga, concessa fino al 14.08.2021. In data 14.09.2021, ad esito di un sopralluogo, ARPA ha riconosciuto l'adempimento della prescrizione n. 6 e ritenuto non ottemperate le prescrizioni n. 5 e 8. In data 15.09.2021 la Società ha provveduto a trasmettere ad ARPA la documentazione che attesta, da un lato, la possibilità di adempiere soltanto parzialmente alla prescrizione n. 5, secondo le modalità individuate dalla Società e, dall'altro, le ragioni a sostegno dell'impossibilità di ottemperare alla prescrizione n. 8. Nel mese di novembre 2021, sul presupposto del non avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni, il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero, che ha proceduto a notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari agli indagati e, successivamente, del decreto di citazione diretta a giudizio, nell'ambito del quale è in corso di valutazione la richiesta di ammissione all'oblazione nei termini consentiti dalla legge: l'eventuale ammissione comporterà il pagamento di una somma pari a  $\frac{1}{2}$  del massimo edittale e dunque di 13.000 euro. Il rischio di soccombenza è possibile nella misura in cui l'Autorità giudiziaria non accolga l'eventuale richiesta assolutoria e l'istanza di oblazione facoltativa, che potrà essere presentata fino all'apertura del dibattimento. Nel 2022 si sono celebrate due udienze: la prima il 06/07, rinviata a causa dell'omessa notifica agli imputati del decreto di citazione a giudizio. La seconda, tenutasi il 09/11, nella quale si è costituito parte civile il Comune di Enna ed è stata avanzata istanza di oblazione. Al termine dell'udienza il Giudice ha rinviato la trattazione del processo all'udienza del 10/05/2023 per decidere sull'istanza di oblazione. Inoltre, nel corso del 2021 la Società ha avuto notizia di una indagine della Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento penale n.56/2020 R.G. Mod. 46, in relazione alla quale ha acquisito presso la Società informazioni e documentazione circa alcune procedure di affidamento diretto, relative alla fornitura di beni e servizi effettuate da alcune ditte. Ambiente e Tecnologia non ha conoscenza allo stato di eventuali sviluppi di tale procedimento. Dal monitoraggio effettuato bisogna riferire anche del contenzioso pendente con la Regione Sicilia. Nello specifico si tratta di un ricorso straordinario al Presidente della Regione avverso l'articolo 2, punti n. 3, 6 e 7, del DD n. 1035 del 28 settembre 2020, nella parte in cui si imponeva di aggiornare il Piano di Sorveglianza e di Controllo ed il Piano di Gestione Operativa sulla base delle prescrizioni dettate da ARPA, le quali erano tuttavia inattuabili da un punto di vista tecnico-operativo, posto che richiedevano di "mantenere vuoti i serbatoi e il laghetto" e di installare pompe di aspirazione del percolato ridondanti. In seguito all'invio dei pareri di competenza degli Enti coinvolti, nel dicembre del 2021 veniva depositata una memoria di replica, volta a rispondere in particolare alle controdeduzioni di ARPA Sicilia. In data 28.10.2022 l'Ufficio Legale della Regione ha comunicato di aver rimesso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana la relazione conclusiva per la richiesta

dell'obbligatorio parere. Una volta che il C.G.A.R.S. avrà espresso il proprio parere, il Presidenza della Regione dovrebbe definire il ricorso.

Per quanto attiene altri contenziosi afferenti all'anno 2020 e 2021, dal monitoraggio effettuato è emerso che la stragrande maggioranza ha avuto ad oggetto fattispecie di natura civile, quali componimento bonario avanti il Tribunale del Lavoro per ritardata assunzione del personale vincitore di selezione, recupero dei crediti nei confronti di conferitori inadempienti, resistere a procedure monitorie poste da un dipendente. Anche nel corso del 2022, dal monitoraggio effettuato è emerso che i contenziosi hanno ad oggetto fattispecie di natura civile, come quelli promossi da otto lavoratori, le cui pretese sono incentrate, sostanzialmente, su una identica fattispecie, sia pure con peculiarità variabili da ricorso a ricorso e per il quale si è in attesa della celebrazione della udienza di decisione.; oppure quello promosso da due ditte per sentire dichiarare la responsabilità della Società in merito alla mancata corresponsione delle prestazioni effettuate conclusasi con la sottoscrizione di un accordo transattivo, o ancora il recupero di crediti nei confronti di conferitori inadempienti.

Inoltre bisogna segnalare che nel corso del 2022 la Prefettura di Enna ha avviato nei confronti di Ambiente e Tecnologia il procedimento in materia di tutela antimafia, concernente vicende per la quale la Società si era già attivata nel corso del 2021 a seguito del monitoraggio effettuato e da cui era emerso il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici da parte di un dipendente nei cui confronti era stata irrogata la sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione dell'attività lavorativa e della retribuzione, oltre una variazione delle mansioni assegnate e della sede di lavoro al fine di consentire l'eliminazione di qualsivoglia tolleranza all'abuso di comportamenti che potessero avere rilevanza sull'immagine della Società. A seguito dell'esame della documentazione ricevuta, la Prefettura di Enna ha concluso il procedimento in assenza di alcun rilievo nei confronti dell'operato di Ambiente e Tecnologia.

Ancora, oltre che nel 2020 e 2021, anche nel 2022 nessun ricorso, relativo a procedure ad evidenza pubblica, indette da Ambiente e Tecnologia, è stato notificato è nessuna segnalazione, indirizzata al RPCT o all'O.d.V.

Si evidenzia, infine, che nel mese di dicembre 2021 è stato stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda per la gestione di un impianto RAEE, sottoposto alla condizione sospensiva dell'avveramento della condizione prevista nell'A.U.A., rilasciata dal Libero Consorzio di Enna, che prevede "*L'eventuale subentro nella gestione dello stabilimento da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato con il rilascio di una nuova autorizzazione*". Il rilascio della nuova autorizzazione avrebbe consentito al Socio Unico, per il tramite di AeT, di dotarsi di impianti di avvio a recupero e/o di valorizzazione energetica dei rifiuti per massimizzare l'auto sufficienza della filiera e la chiusura del ciclo dei rifiuti. Tuttavia, nel corso della programmazione di alcuni lavori, emergeva che la copertura del fabbricato oggetto di affitto ricade in zona in parte soggetta a vincolo paesaggistico della Sovrintendenza, con la conseguenza che AeT, per

l'esecuzione dei relativi interventi di rifacimento, avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione delle amministrazioni competenti, a norma dell'art. 146, cod. beni culturali (D.lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42). In tale contesto, veniva accertato anche che la stessa originaria costruzione dell'intero fabbricato non era mai stata oggetto di autorizzazione paesaggistica da parte delle autorità competente, né a tal fine era mai stata presentata domanda da parte del proprietario. La mancanza di tale autorizzazione paesaggistica renderebbe non eseguibili le opere in questione programmate da AeT ed ostacolerebbe il rilascio delle necessarie autorizzazioni al rifacimento delle coperture medesime e potrebbe giustificare, fra l'altro, stante la permanenza originaria del manufatto, l'irrogazione di provvedimenti inibitori, ripristinatori e sanzionatori da parte dell'amministrazione competente. Per tali motivi è stata conferita una procura ad litem per la tutela degli interessi della Società.

Quanto alla cultura organizzativa con particolare riferimento a quella dell'Etica, come detto, la Società si è dotata del MOG ex D. Lgs 231/2001 che è stato oggetto di revisione ed è attualmente al vaglio dell'Amministratore Unico e dell'Organismo di Vigilanza di cui il presente Piano costituisce un allegato del Modello stesso. Inoltre, si segnala che nel corso del 2021 l'Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, nominato dall'Amministratore Unico in data 29.10.2019 ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni lavorativi. Per tale motivo la Società ha ritenuto opportuno procedere con la nomina di un O.d.V. collegiale per garantire la necessaria integrazione tra le competenze di carattere civile, amministrativo e penale. Ciò è stato reso indispensabile dalla complessità della struttura di questa Società, le cui attività sono distribuite su due sedi e vedono impegnati circa 29 dipendenti, cui si aggiungono gli addetti indicati dalle imprese esecutrici di lavori e/o servizi oltre consulenti interessati a vario titolo e, dalla necessità di assicurare trasparenza a tale mole di attività, nel rispetto delle prescrizioni di legge, comportando il lavoro di più soggetti nell'integrazione appunto delle reciproche competenze. Nell'atto di nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, lo stesso è stato individuato quale soggetto idoneo allo svolgimento dei compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione in materia di anticorruzione e trasparenza, ivi inclusi quelli di attestazione degli obblighi di pubblicazione.

A seguito di alcuni accertamenti effettuati, in cui è stato riscontrato in molteplici casi la mancata attestazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi, è stato ulteriormente precisato al personale che il conflitto di interessi deve essere manifestato con specifica formalizzazione. La Società recentemente, poi si è dotata di regolamenti approvati dall'Amministratore Unico, in coerenza con il sistema di controllo interno e il MOG.

Analizzato il contesto esterno ed interno, è necessario mappare i processi a rischio, prima di procedere alla loro valutazione, alla definizione delle misure di contrasto ed ai sistemi di monitoraggio di attuazione delle misure. Le aree di rischio (definite dal PNA 2019 come "raggruppamenti omogenei di processi") e le relative misure sono individuate sia considerando i PNA (con particolari aree di rischio generali), sia considerando il MOG 231 di AeT (con riferimento ad entrambe le tipologie di aree di

rischio). Le nozioni di “area di rischio generali” e di “area di rischio specifiche” sono contenute nel PNA 2019: le prime sono comuni a tutti i soggetti tenuti alla redazione del Piano Anticorruzione e segnatamente le seguenti:

- contratti pubblici;
- acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- affari legali e contenzioso;
- gestione rifiuti;

mentre quelle specifiche riguardano la singola realtà e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività svolte dalla società, o comunque attività anche generali e di staff non riconducibili alle aree di rischio generali e sono le seguenti:

- gestione dei rapporti istituzionali con soci, enti pubblici, Autorità;
- progettazione ed ingegneria;
- gestione infrastrutture informatiche;
- gestione dati personale;
- gestione dati documentali.
- anticorruzione.

Si precisa infine, che la mappatura dei rischi è oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d’anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni. I principali processi mappati sono risultati essere 130 e sono stati sistematizzati secondo lo schema di seguito riportato.

AREA	STRUTTURE DI RIFERIMENTO	PROCESSI
GESTIONE RIFIUTI	R.T./R.P.	15
GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Direzione/R.T./RUP/ DECC	34
AQUISIZIONE PERSONALE	Direzione/R.T./FUNZ. AMM.	27
GESTIONE RAPPORTI ISTITUZIONALE	AU/Direzione/R.T./FUNZ. AMM	5
PROGETTAZIONE INGEGNERIA	R.T./RUP	7
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	FUNZ.AMM	11
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Direzione/FUNZ. AMM	15
GESTIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE	AMM.SIST/Direzione/ FUNZ. AMM	5
GESTIONE DATI PERSONALI	DPO/Tutte Funzioni Aziendali	3
GESTIONE DOCUMENTALE	Tutte Funzioni Aziendali	4
ANTICORRUZIONE	rpct	4

I processi mappati sono dettagliatamente riportati all’allegato 2 Mappatura processi a rischio.

## **FASE 2**

### **•LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive (trattamento del rischio). Si articola in tre fasi:

- l'identificazione del rischio, con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo;
- l'analisi del rischio, con il duplice obiettivo, da un lato, di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.
- la ponderazione del rischio, con lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Nel Piano il "rischio corruttivo" si intende connesso alla possibilità che soggetti esterni o soggetti operanti all'interno della struttura di AeT agiscano attraverso comportamenti fraudolenti, pregiudicando l'attività o i risultati della Società (il rischio comprende tutte le fattispecie di illecito, inclusa la corruzione soggetta alle specifiche prescrizioni derivanti dalla normativa Anticorruzione) con conseguente esposizione della Società a contenziosi, sanzioni e danni reputazionali. Per il rischio corruttivo si è proceduto ad effettuare una fase di Analisi dei Rischi mappata sui processi aziendali (Risk Assessment), per procedere alla definizione di misure in grado di elevare i livelli di controllo e di monitoraggio delle fasi di processo, al fine di garantire la Società ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa. Nel redigere la mappatura dei processi per il PTPCT 2023-2025, valutarne i relativi rischi e definire le misure, si è proceduto alla fase di riesame del PTPCT 2022-2024. Durante la fase di riesame è stato verificato l'intero sistema, in tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura iniziale, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. La fase di riesame in AeT è gestita annualmente, coordinata dal RPCT e coinvolge tutti i soggetti preposti alla gestione del rischio ed al controllo. Il sistema di controllo interno, costituito dall'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate a una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della società, si suddivide normalmente su tre livelli tra loro integrati. Ai controlli di primo livello demandati ai Responsabili dei processi, si aggiungono quelli di secondo livello effettuati dal Sistema qualità e Compliance ed infine del terzo livello della funzione Internal Audit, quest'ultimi ancora da attuare. I controlli vengono svolti anche nell'ambito dei flussi informativi periodici da e verso l'Organismo di Vigilanza in ordine allo stato di attuazione del Modello 231. AeT ha inteso in questo modo realizzare un'azione preventiva, integrata

in una sorta di sistema “a rete”, atta a presidiare il rischio connesso a tutte le possibili fattispecie di corruzione (dal lato attivo e passivo) in relazione al tipo di attività svolta dalla Società ed ai processi sensibili al rischio corruzione. Nel PNA 2022, l'ANAC ha ritenuto di confermare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo, basandosi su un approccio valutativo di tipo qualitativo che dà ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisce la massima trasparenza. Tale metodologia è basata sull'analisi di specifici criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo, tramite appositi indicatori di rischio (key risk indicator). Si riportano di seguito gli indicatori di rischio utilizzati:

- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa a una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Per ogni evento rischioso e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei key risk indicator di cui sopra.

Per la misurazione è stata applicata una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso).

Ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti a una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'evento rischioso, oggetto di analisi.

L'analisi del rischio effettuata permette di identificare, per ciascuna area di rischio generale e specifica individuata:

- l'area di rischio;
- il processo;
- l'attività di processo;

- le funzioni/direzione aziendali responsabili (cosiddetto risk owner);
- l'evento rischioso;
- le misure di prevenzione per la prevenzione della corruzione esistenti per ciascun evento rischioso;
- la valutazione complessiva del rischio;
- il giudizio sintetico;
- i dati, le evidenze e le motivazioni della misurazione applicata;
- le misure ulteriori da attuare.

Rispetto a quanto indicato nel PTPCT 2022-2024, considerando i tre cluster (alto, medio e basso) e la rivalutazione effettuata in sede di riesame, la maggior parte delle aree di rischio hanno mantenuto un valore stazionario, ad eccezione del macro-processi “contratti pubblici” per i quali il rischio è aumentato.

. Possono qui sintetizzarsi i principali e prioritari dati:

- risultano verificati eventi corruttivi o episodi di maladministration;
- non sono pervenute segnalazioni whistleblowing;
- sono state registrate violazioni del Codice Etico;
- sono state comminate sanzioni disciplinari;
- non si sono registrate violazioni del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità / incompatibilità;
- in esito al monitoraggio relativo al rispetto, da parte delle strutture interessate, dei termini procedurali si rilevano possibili profili di miglioramento, allo stato oggetto di analisi; le soluzioni in ottica correttiva dovranno tenere, in ogni caso, conto delle previsioni di cui all'art. 12, del d.l. 76/2020 e delle relative modalità attuative;
- si è riscontrata una scarsa collaborazione da parte di alcuni responsabili del processo (Process Owner) nell'attività di costruzione e aggiornamento del Piano che può essere indice di un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione;
- è stato riscontrato un buon livello di implementazione della sezione internet “Società Trasparente” e dei relativi obblighi di pubblicazione, come peraltro attestato dall'O.d.V.;
- è stata espletata la formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza prevalentemente a livello specifico;
- non è pervenuta alcuna istanza di accesso civico semplice;
- non è pervenuta alcuna istanza di accesso civico generalizzato.

I dati di monitoraggio sono utilizzati anche al fine della Relazione che viene resa annualmente dal RPCT ad ANAC, in adempimento agli obblighi normativi di riferimento.

### **FASE 3**

- **TRATTAMENTO DEL RISCHIO – identificazione delle misure specifiche:**

Nell'ambito della fase 3, denominata trattamento del rischio, si è proceduto alla identificazione delle misure di prevenzione, in osservanza delle più recenti indicazioni ANAC, che ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione della Società, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. Ambiente e Tecnologia, pertanto, è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. Le tipologie di misure possono essere individuate sia come generali, quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera struttura organizzativa, che specifiche, laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e sono, pertanto, calate nello specifico contesto aziendale di riferimento. In funzione delle esigenze dell'organizzazione. Di seguito si indicano in via esemplificativa le tipologie di misure adottate nel presente Piano:

- misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- misura di disciplina del conflitto di interessi
- misura di regolamentazione
- misura di rotazione
- misura di formazione
- misura di segnalazione e protezione
- misura di sensibilizzazione e partecipazione
- misura di trasparenza.

Per le misure generali e le misure specifiche si rinvia al capitolo n. 4 del presente Piano.

Per ciascun ambito di rischio, in particolare, sono state definite una o più misure di mitigazione, attribuite tenendo conto in particolare di:

- livello di rischio;
- verifiche relative alle misure 2022;
- rispetto dei principi di rotazione, segregazione del processo e trasparenza;
- mancanza di procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno aggiornate che rappresentano un fondamentale presidio di controllo;
- indicazioni dettate dall'ANAC in materia di gestione del conflitto d'interesse;
- efficacia nella neutralizzazione del rischio;
- sostenibilità economica;
- sostenibilità organizzativa.

Per ciascuna misura sono stati individuati:

- i responsabili della concreta realizzazione;
- i tempi di attuazione;
- gli indicatori di verifica rispetto alla effettiva attuazione (attività di monitoraggio);

**L'attività di monitoraggio** è continua e trasversale a tutte le fasi ed ha lo scopo ben preciso di individuare eventuali rischi emergenti, identificare processi che possono essere stati tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri di analisi e ponderazione del rischio. Il monitoraggio in capo al solo RPCT non è facilmente attuabile, non avendo attualmente il RPTC una struttura a supporto con risorse specialistiche; pertanto, il RPCT di AeT svolge un ruolo di coordinamento, sovrintendendo le attività e vigilando sulla correttezza dei contributi provenienti dai responsabili delle misure. I responsabili degli uffici e i dipendenti tutti hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Per tali motivi l'attività di monitoraggio è pianificata con cadenza semestrale. Tuttavia, potranno essere pianificate verifiche per individuare processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio anche per includere nello stesso processi/attività non verificati negli anni precedenti. Verranno, altresì, svolte le attività non pianificate che si renderanno necessarie a seguito di segnalazioni che perverranno al RPCT in corso d'anno tramite il canale del *whistleblowing* o con altre modalità. Il predetto monitoraggio ha riscontrato, nell'ambito delle azioni previste per la predetta annualità, l'avvenuta introduzione o il maggior dettaglio di specifica regolamentazione interna e l'adozione di appositi software per la migliore gestione o il controllo. I risultati dell'attività di monitoraggio sono anche utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio elaborati. Il monitoraggio viene effettuato anche rispetto agli obblighi di pubblicazione, in ottemperanza al quadro normativo del d. lgs. n.33/2013 e soprattutto alle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1134/2017 e non ultimo nel PNA 2022, sul punto si rinvia nella specifica sezione.

## CAPITOLO 4 MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

La prevenzione del rischio corruzione in Ambiente e Tecnologia viene affidata all'implementazione di misure specifiche, individuate a seguito dell'attività di analisi di rischio e di misure di carattere generale che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera Società. Le misure specifiche sono estremamente eterogenee e diversificate anche con riferimento alla medesima categoria di rischio; mentre le misure di carattere generale, proprio in virtù della loro natura di strumenti ad ampio raggio, idonei a incidere sul complesso sistema di prevenzione, hanno un'applicazione assolutamente generalizzata in tutti i processi e attività della Società, soprattutto nella logica di mitigazione di alcune categorie di rischio. Le misure di carattere generale, individuate dal legislatore e disciplinate come tali nel Piano nazionale anticorruzione, applicabili in quanto compatibili ad AeT, sono: la trasparenza; il *Codice etico*; la disciplina del conflitto di interessi; l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (divieto di *pantouflage*); l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi; la formazione di commissioni, la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; i meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni (*whistleblowing*); la formazione in materia di etica e legalità; l'informatizzazione dei processi; i patti di integrità negli affidamenti. Dette misure generali vengono disciplinate nei paragrafi seguenti, eccezion fatta per la trasparenza che viene trattata in apposita sezione del presente Piano, le cui azioni/obiettivi/attività di realizzazione sono riportate, in maniera sintetica in apposito allegato al presente Piano

### ● Adozione del PTPCT

La prima e fondamentale misura preventiva è rappresentata dall'adozione del PTPCT, quale provvedimento di prevenzione della corruzione che la legislazione vigente prevede come obbligatorio, contenente l'individuazione delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e di illegalità e l'individuazione dei presidi ritenuti necessari in chiave preventiva o correttiva. Del resto, come previsto nel PNA 2022 sono espressamente sanzionati, tra l'altro:

- a) l'approvazione di un documento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento;
- b) l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze di AeT;
- c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente. privo di misure specifiche introdotte in relazione alle peculiari esigenze della Società.

## • Trasparenza

Il D Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come “*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*”. La trasparenza così intesa assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la cultura della legalità. Rinviando al capitolo 5 per la consuntivazione delle attività precedentemente programmate e per la declinazione degli obiettivi strategici individuati da AeT in tema di trasparenza, la scheda di seguito introdotta offre un compendio della misura e delle novità introdotte dal PNA 2022 e recepite dal presente Piano. Per quanto concerne l’elenco degli obblighi di pubblicazione, è prevista l’integrazione, a far data dal 1 gennaio 2023, della sottosezione “Bandi di gara e contratti” con dati ulteriori (verbali delle commissioni aggiudicatrici, compensi eventualmente previsti per i componenti delle commissioni e il costo di svolgimento di ciascuna procedura) riguardanti gli atti delle procedure che andranno distinte per settori (ordinari e speciali) e per importo, sopra e sotto soglia, nonché dati riguardanti la fase di esecuzione dei contratti e la gestione finanziaria degli stessi, secondo quanto stabilito da ANAC. A partire dal 2023 l’azione di monitoraggio, sarà svolta, per un primo livello di verifica, dai Responsabili dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione. Al RPCT spetterà il coordinamento del monitoraggio e l’azione di verifica di secondo livello, tenuto conto delle informazioni e dei riscontri da parte dei Responsabili. L’Allegato 3 al presente Piano, come indicato da ANAC, reca, in formato tabellare, il quadro sinottico aggiornato degli obblighi di pubblicazione, con evidenza dei soggetti responsabili delle varie fasi del flusso finalizzato alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati e delle informazioni e dei termini temporali. Raccogliendo l’indicazione contenuta nel PNA 2022 in merito all’introduzione di specifici obiettivi, è fissato per il 2023/2024, in coerenza con l’obiettivo strategico di “Mantenimento e promozione di più alti livelli di trasparenza” (cfr. par. 3.3), l’obiettivo di pubblicare, nella sezione “Dati ulteriori”, dati e documenti che risultino di interesse generale.

<b>RIFERIMENTI</b>	l. 190/2012 - d.lgs. 33/2013 - d.P.R. 62/2013 - d.lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC - PNA ANAC 2022
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	Publicazione degli ulteriori dati concernenti la sezione Bandi di gara e contratti. Attivazione dei due livelli di monitoraggio sullo stato di adempimento degli obblighi di pubblicazione e sull’osservanza dei flussi informativi a ciò finalizzati Sistematizzazione ed efficientamento dei flussi di protocollazione e gestione delle istanze di accesso, anche attraverso eventuali interventi implementativi sul Protocollo informatico Iniziative formative in materia di trasparenza, anche in rapporto alla

	disciplina GDPR 679/2016 Pubblicazione dei dati oggetto di accesso civico generalizzato.
<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA MISURA</b>	Dirigente- Responsabili settore/ufficio- RUP- RPCT- Addetto pubblicazioni
<b>TERMINE</b>	Misura continuativa
<b>NOTE</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

## ● Codice etico e di condotta

La Società, ha adottato il Modello Organizzativo ex 231/2001 e s.m.i., in data 29/01/2019 ed ha adottato anche un Codice etico e un Codice di comportamento con delibere dell'Amministratore Unico del 29.06.2020. Successivamente nella discrezionalità che regola l'operato della Società, nella qualità di soggetto che agisce in regime di diritto privato, pur se controllata tramite il socio unico da Enti Locali, si è determinato di apportare modifiche ed integrazioni ai Codici anzidetti in virtù del fatto che il D. Lgs 165/2001 è applicabile solo in parte ad Ambiente e Tecnologia, ma anche perché si sono rese evidenti a seguito del verificarsi di alcuni accadimenti in Società, sul tema dei conflitti di interessi e di indagini penali di alcuni dipendenti. Pertanto, si è ritenendo opportuno riunificare in un unico documento, denominato "Codice Etico e di Condotta", riformulando ed integrando i testi precedenti, che coniughino le finalità del codice etico e del codice di comportamento che è stato adottato con delibera dell'Amministratore Unico del 16.01.2023 al fine di meglio recepire i principi ivi contenuti avendo cura, tra l'altro, di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Nel Codice etico e di condotta a seguito dell'emanazione della legge n. 179/2017, in materia di whistleblowing recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni illecite conosciute nell'ambito del rapporto di lavoro, sono state recepite le relative previsioni finalizzate alla tutela dell'attività di segnalazione di condotte illecite attraverso la garanzia dell'anonimato, la protezione del segnalante nei confronti di misure discriminatorie o ritorsive incidenti nell'ambito del rapporto di lavoro ed in merito alla responsabilità dei soggetti che gestiscono le segnalazioni secondo la procedura cd. Whistleblowing, di cui si darà più avanti. Inoltre, è stata effettuata l'armonizzazione del Codice ai contenuti ed alle previsioni del PTPCT 2023-2025, anche recependo le previsioni di quest'ultimo circa l'inclusione, tra gli obblighi di comunicazione a carico dei dipendenti, della previsione dell'ulteriore obbligo informativo relativo all'avvio, a proprio carico di un procedimento penale. Il Codice etico e di condotta esprime gli impegni e le responsabilità etiche e promuove l'attuazione di buone pratiche di comportamento, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto di tutti i portatori di interesse. Non è prevista una programmazione di interventi in quanto il Codice etico e di condotta è vincolante per i comportamenti di tutti: Amministratore Unico, Dirigente, dipendenti e collaboratori esterni e fornitori di Ambiente e Tecnologia; i destinatari del Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad integrare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi. I comportamenti e le fattispecie di reati considerati rilevanti dalla Legge 190/2012 saranno

valutati ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare vigente e dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/2001 di cui la Società si è dotata e con il quale il presente Piano si integra, fermi restando i relativi ambiti di applicazione, opportunamente aggiornati. Le misure sanzionatorie sono previste dalle disposizioni vigenti in materia e dal vigente sistema disciplinare. Il controllo ed il monitoraggio sul rispetto del Codice etico e di condotta è di competenza del dirigente/responsabile di AeT che sono tenuti a far rispettare le disposizioni da parte delle risorse loro assegnate, segnalando all'AU e alle Risorse Umane le violazioni per l'attivazione di procedimenti disciplinari. La mancata vigilanza da parte della Dirigenza, circa la l'attuazione ed il rispetto del Codice nell'ambito delle funzioni di cui è responsabile, è svolto dal soggetto gerarchicamente superiore che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance. Ferma rimane la rilevanza delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni del Codice non solo per l'adozione delle iniziative previste dalla legge ma, altresì, per raccogliere ulteriori indicazioni ai fini dell'aggiornamento periodico del documento. Per quanto riguarda i fornitori, in tutti contratti è stata, a decorrere dal 2020, inserita la clausola in materia di 231 che li richiama al rispetto del Modello 231 di cui il Codice Etico e costituisce parte integrante: *“La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. la risoluzione dell’incarico, ferma restando la facoltà della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti”* In un’ottica di maggiore sensibilizzazione, la Società si propone, in occasione delle festività natalizie/pasquali, di inviare una nota a tutti i collaboratori esterni/operatori economici evidenziando che il Codice Etico e la Politica di Anticorruzione di Ambiente e Tecnologia stabiliscono i modelli di condotta quotidiana, tra i quali vi sono quelli concernenti gli omaggi e Ambiente e Tecnologia è impegnata nella loro applicazione. Tanto premesso, *“Gli amministratori ed i dipendenti non potranno ricevere, direttamente o indirettamente, doni o compensi di alcun tipo che abbiano l’obiettivo di influire in modo improprio sui loro rapporti commerciali, professionali o amministrativi con enti pubblici e privati”, con l’invito a tutti di condividere le politiche interne e quindi di operare nel rispetto delle stesse.*

<b>RIFERIMENTI</b>	l. 190/2012 - D. Lgs. n.231/2001- Delibera ANAC n.1134/2017 - PNA ANAC 2022
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	Presentazione del Codice etico e di condotta Interventi formativi per l'approfondimento di temi connessi
<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA MISURA</b>	RPCT-O.d.V.- Dirigente- Responsabili settore/ufficio-
<b>TERMINE</b>	Misura continuativa
<b>NOTE</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### • Rotazione del Personale

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 richiama più volte il concetto di “rotazione del personale” quale misura di prevenzione della corruzione “obbligatoria” da recepire. Nelle linee guida ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 indirizzate alle Società controllate, l’Autorità ha espresso che *“Uno dei principali*

*fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione dei processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Il ricorso alla rotazione deve, secondo ANAC infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare, occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale”.*

ANAC peraltro ritiene che qualora “*non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”*” che attribuisce ai soggetti diversi i compiti di:

- \_ svolgere istruttorie e accertamenti;
- \_ adottare decisioni;
- \_ attuare le decisioni prese;
- \_ effettuare verifiche.

La rotazione, come misura specifica di prevenzione della corruzione, trova difficile applicazione rispetto al modello di organizzazione societario e nello specifico di Ambiente e Tecnologia considerate la dotazione organica limitata, le professionalità disponibili e le esigenze organizzative ed operative della Società. Difatti, in relazione alle ridotte dimensioni di AeT ed alla carenza di figure specialistiche in possesso di idonee capacità gestionali e professionali, non è possibile prevedere un sistema di rotazione senza arrecare pregiudizio all'efficienza, in quanto, ogni responsabile ha specifici requisiti e competenze per coordinare l'Area affidata; anche se in un caso specifico, è stato fatto ricorso al distacco di un dipendente del Socio Unico come strumento per realizzare la rotazione tra figure professionali specifiche. Inoltre, pur registrando nell'ultimo biennio importanti riorganizzazioni aziendali e cambiamenti in posizioni di responsabilità, anche di aree sensibili, i trasferimenti/cambi mansione hanno tenuto conto principalmente di motivazioni organizzative e non del principio di rotazione. Per quanto espresso, Ambiente e Tecnologia ha adottato e intende adottare altre misure che consentono la separazione di compiti e la separazione ed articolazione delle competenze decisionali anche mediante l'attribuzione di specifiche deleghe ed altresì intende adottare specifiche procedure, con adeguata individuazione dei ruoli, compiti e responsabilità, misure che riducono il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Società e terze parti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e

l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. La struttura organizzativa e le procedure interne della Società devono comunque essere orientate ad una articolazione delle competenze con la segregazione delle funzioni in modo tale che vengano attribuiti a soggetti diversi compiti per istruire le attività, adottare le decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare verifiche. Una buona pratica adottata è il controllo su pratiche e procedimenti di competenza, a garanzia della correttezza e della legittimità, mediante la doppia sottoscrizione degli atti, sia da parte del Dirigente/Responsabile che dell'Amministratore Unico. Si ha così una supervisione finale del procedimento da parte del Dirigente/Responsabile, superiore gerarchico e soggetto terzo, rispetto a chi ha istruito la pratica. La misura della rotazione dovrà trovare attuazione soprattutto in uno dei settori a maggiore rischio corruttivo (affidamento dei contratti pubblici) ove si ritiene applicabile quale procedura aziendale la rotazione degli incarichi di RUP, che sarà demandata ai Responsabili diretti che ne dovranno garantire l'efficacia e l'efficienza attraverso il monitoraggio degli incarichi assegnati e la pianificazione della rotazione in base al criterio del valore economico, ovvero: attraverso l'assegnazione degli incarichi in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture omogeneamente distribuiti così da non concentrare i grandi affidamenti sulle stesse risorse, ferma restante la competenza ed esperienza professionale necessaria. Nell'assegnazione degli incarichi i Responsabili dovranno tenere conto, altresì, dell'analisi delle eventuali segnalazioni pervenute dal RPCT e dall'O.d.V.

Oltre alla rotazione c.d. "ordinaria", che è quella che riguarda il personale dirigenziale e quello non dirigenziale, il PNA prevede anche una rotazione "straordinaria", introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 16, comma 1, lett. l – quater del D. Lgs. n. 165/2001 "*... nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*". Il testo normativo non individua le fattispecie di illecito che il datore di lavoro è chiamato a tenere in conto ai fini della decisione di far scattare o meno la misura della rotazione straordinaria. A differenza del "trasferimento a seguito di rinvio a giudizio" disciplinato dall'art. 3, co. 1, della Legge n. 97/2001, nel caso della "rotazione straordinaria" il legislatore non individua gli specifici reati, presupposto per l'applicazione dell'istituto ma genericamente rinvia a "condotte di tipo corruttivo". L'ANAC, con la Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater del D. Lgs. n. 165 del 2001" ha chiarito che l'espressione "avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva", non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale. Tale misura ha natura non sanzionatoria e carattere eventuale e cautelare ed è tesa a garantire che nel settore ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. La valutazione della condotta del dipendente da parte della Società è obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura. Il momento in cui deve essere fatta la valutazione sulla rilevanza della

condotta, come indicato dall'ANAC, nella predetta delibera, deve intendersi riferito a quello in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale o in quello dell'avvio del procedimento disciplinare. Ai fini di consentire la valutazione di cui sopra il Codice etico e di condotta prevede lo specifico obbligo per i dipendenti di comunicare la sussistenza di procedimenti penali a loro carico e, come già precisato, è stato inserito l'ulteriore obbligo informativo circa l'avvio di un procedimento penale con avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato. Anche in ragione della finalità di tutela dell'immagine di imparzialità della Società la misura deve ritenersi applicabile non solo con riferimento all'ufficio in cui il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare presta servizio al momento della condotta corruttiva ma anche per fatti compiuti in altri uffici della Società o altre amministrazioni. La sussistenza dei presupposti sopra evidenziati impone obbligatoriamente l'effettuazione della valutazione e l'adozione di un provvedimento adeguatamente motivato con il quale la Società dispone sull'applicazione dell'istituto, con riferimento a "condotte di natura corruttiva". Il carattere fondamentale della citata misura è la sua immediatezza; perciò, non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale o disciplinare la Società, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento. La motivazione del provvedimento riguarda in primo luogo la valutazione dell'an della decisione e in secondo luogo la scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato. Qualora, all'esito della valutazione effettuata, si rileva che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare è di natura corruttiva, nel caso di personale non dirigenziale, è disposto lo spostamento e l'assegnazione del dipendente ad altra Funzione aziendale, mentre per il personale dirigente può essere revocato l'incarico dirigenziale (in relazione alla cui revoca la legge prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, attribuito altro incarico. La competenza ad adottare il predetto provvedimento, anche tenuto conto di quanto indicato nella delibera ANAC n. 345 del 22 aprile 2020, è dell'Amministratore Unico. È garantita, in ogni caso, la possibilità di contraddittorio per l'interessato senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare. Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile avanti al giudice ordinario, competente in ordine alla natura del rapporto di lavoro in atto. È da ritenersi che ove trascorso il termine di due anni dall'adozione della misura non sia intervenuto il rinvio a giudizio il provvedimento perde la sua efficacia. Fermo restando il rispetto della normativa vigente e del CCNL, per l'attuazione della rotazione devono preliminarmente essere rispettati i principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità e salvaguardia della continuità della gestione delle attività aziendali. Nel corso del 2022, non si sono registrati casi di rotazione straordinaria, in quanto non si sono verificati casi che ne richiedessero l'applicazione.

<b>RIFERIMENTI</b>	I. 190/2012 - PNA ANAC – Linee guida ANAC
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	Adozione di misure alternative / Obbligo per i dipendenti di comunicare avvio/sussistenza di procedimenti penali
<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA MISURA</b>	A.U -Dirigente- R.T. - RPCT
<b>TERMINE</b>	Misura continuativa
<b>NOTE</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

### • Dichiarazione sulle Cause di Inconferibilità e di Incompatibilità

Con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni e esterni, anche per le società in controllo pubblico il D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, ha introdotto, una serie articolata e minuziosa di cause di inconferibilità ed incompatibilità. Scopo della norma è evitare che incarichi che richiedono imparzialità e distanza da interessi particolari siano affidati a soggetti che, per la provenienza o per comportamenti tenuti, possano far dubitare della propria imparzialità e garantire, pertanto, il riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato e la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, il rischio di accordi corruttivi per conseguire un vantaggio in maniera illecita. L'**inconferibilità** rappresenta la preclusione per il soggetto conferente a conferire l'incarico di dirigente e/o di responsabile amministrativo di vertice, qualora ricorrano talune condizioni previste dal decreto citato, a pena di nullità dell'incarico conferito. I casi di inconferibilità che riguardano gli enti di diritto privato in controllo pubblico come AeT, sono contenuti nell'art. 3 comma 1 lett. c), d), e) e nell'art. 7 comma 2 lett. D) del D. lgs 39/2013.

L'**incompatibilità** invece non rende nullo l'incarico conferito tuttavia obbliga il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento dell'incarico e/o delle attività per le quali sussiste l'incompatibilità. Le cause di incompatibilità per quanto concerne le società sono regolate dagli artt. 9 comma 2, 12 comma 1 e 4, 13 comma 1 e 3 del D lgs 39/2013.

In considerazione del fatto che la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico, il procedimento di conferimento dello stesso può perfezionarsi solo all'esito della verifica, da parte della Società, delle dichiarazioni rese dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. Tuttavia, Ambiente e Tecnologia deve esperire la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione rilasciata dall'interessato, in quanto non è escluso che questa possa essere mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.

I soggetti interessati dall'obbligo di legge sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza delle

cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i.:

1. prima del conferimento dell'incarico ed ai fini del conferimento dello stesso (tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico)
2. annualmente ovvero in corso di anno in caso di sopravvenute variazioni.

Le dichiarazioni rese vengono pubblicate sul sito istituzionale di Ambiente e Tecnologia ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.. Il soggetto al quale sono stati conferiti gli incarichi e durante la pendenza degli stessi avrà l'obbligo di segnalare l'eventuale insorgere di cause di inconferibilità e/o incompatibilità all'Amministratore Unico e al Responsabile della prevenzione e della corruzione. Tutte le dichiarazioni dovranno poi essere trasmesse tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ha il compito di effettuare le relative verifiche. Nello specifico è demandata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la vigilanza relativamente agli incarichi dirigenziali posti in essere dall'Amministratore Unico della Società. In riferimento alla nomina dell'Amministratore Unico e del Revisore dei conti, poiché le stesse vengono effettuate da parte del socio controllante, le verifiche sulla inconferibilità ed incompatibilità sono svolte dal medesimo Socio, così come previsto dalla delibera A.N.A.C. n. 1134/2017. Il RPCT provvede annualmente a controllare l'avvenuta sottoscrizione e pubblicazione delle dichiarazioni rese, mediante accessi nel sito internet della Società, sezione Società trasparente nelle pagine dedicate. Il RPCT procede annualmente alla verifica della veridicità della dichiarazione resa dell'interessato ed anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni, controlla che sia riconfermata la insussistenza delle cause di incompatibilità, attraverso i canali istituzionali (Tribunale, ordini professionali, fascicolo personale, ecc.) Qualora dalle dichiarazioni rese emerga la sussistenza di cause di inconferibilità la Società si asterrà dal conferire l'incarico. L'incarico comunque conferito in presenza di cause di inconferibilità sarà nullo e saranno applicate le misure sanzionatorie previste dall'art. 18 del D. Lgs 39/2013 oltre alle misure indicate dagli art. 15 e 20 comma 5 del medesimo decreto. Nei casi di incompatibilità avrà luogo invece la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Piano. Il RPCT, nell'ambito del potere di vigilanza attribuitogli dall'art. 15 del D. Lgs 39/2013 sul rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, vigila anche sull'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo citato e nel presente piano. A tal fine effettuerà dei controlli periodici circa la veridicità di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dall'interessato. Pertanto, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, è tenuto, ai sensi del comma 2 del citato art. 15, ad accertare ed eventualmente contestare all'interessato:

- a. l'assenza della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- b. fatte salve le responsabilità del soggetto interessato previste dalla normativa vigente per eventuali dichiarazioni mendaci, la eventuale non veridicità della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- c. l'esistenza di una delle ipotesi di inconferibilità o di incompatibilità;
- d. l'insorgenza nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica di una delle ipotesi di inconferibilità, o di incompatibilità previste dal D. Lgs 39/2013. Il RPCT è tenuto a segnalare tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dalla contestazione all'interessato – le eventuali violazioni accertate all'Autorità nazionale anticorruzione.

<b>RIFERIMENTI</b>	D. Lgs. 33/2013 - D. Lgs. 39/2013 - PNA ANAC – Linee guida ANAC
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	Eventuale revisione ed aggiornamento della modulistica Effettuazione di controllo nel merito delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. 39/2013, ai sensi della Determinazione ANAC 833/2016 e del Comunicato del Presidente ANAC 14 settembre 2022
<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA MISURA</b>	Dirigente- R.T. - RPCT
<b>TERMINE</b>	Misura continuativa
<b>NOTE</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

• **Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione**

La normativa in materia di prevenzione della corruzione ha previsto divieti a svolgere determinate attività avendo riguardo a condizioni soggettive degli interessati, nel solco delle misure che anticipano la tutela al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e a esercitare il potere nelle amministrazioni. Disposizioni specifiche in tal senso sono previste dall'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., introdotto dalla Legge 190/2012, applicabile ai sensi di quanto confermato sin dal PNA 2013 alle società partecipate ove sono stabilite preclusioni a operare in settori esposti a elevato rischio corruttivo laddove l'affidabilità dell'interessato sia incisa da una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione. Tale norma pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione e prevede, in particolare:

*“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

*2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”.*

La durata della citata inconfiribilità è illimitata. Sul punto, l'ANAC si è riservata di inoltrare una segnalazione a Governo e Parlamento. Al riguardo, la Società intende introdurre misure volte a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico di dipendenti e/o di soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle Commissioni per la valutazione dei requisiti degli operatori economici partecipanti alle procedure indette dalla Società, delle Commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e/o forniture;
- all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- nella vigenza delle sopracitate norme, con riferimento agli incarichi già conferiti ed al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio della necessaria documentazione (in particolare, certificato del casellario giudiziale che attesta l'esistenza o meno di condanne passate in giudicato e certificato dei carichi pendenti che attesta l'esistenza di procedimenti penali in corso) a seguito di acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. (richiamato dall'art. 20 D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.). Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Società deve:

- astenersi dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applicare le misure previste dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- provvedere a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del citato D. Lgs.

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il RPCT non appena ne sia a conoscenza provvede tempestivamente ad informare gli organi competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio. Il RPCT può comunque procedere d'ufficio a effettuare ogni opportuna verifica presso l'Autorità giudiziaria competente. Al riguardo, la Società:

■ intende impartire direttive interne affinché nelle richieste di conferimento degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative allo stesso;

■ conformare le procedure aziendali in materia a quanto previsto dalla citata normativa.

Si rimandano alla delibera dell’Autorità n. 1201 del 18 dicembre 2019 gli approfondimenti in merito alle “Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 D. Lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001” che potranno essere oggetto di recepimento in ulteriori misure da introdurre, ove ritenuto necessario, nel corso del corrente anno.

<b>RIFERIMENTI</b>	D. Lgs. 39/2013 - PNA ANAC 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 - PNA ANAC 2019 - PNA 2022 - Linee Guida ANAC 5 (delibera 1190/2016) - Linee Guida ANAC 15 (delibera 494/2019) - Delibera ANAC 25/2020
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	Eventuale revisione ed aggiornamento della modulistica Effettuazione di controllo nel merito delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 39/2013, ai sensi della Determinazione ANAC 833/2016 e del Comunicato del Presidente ANAC 14 settembre 2022
<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA MISURA</b>	Dirigente- R.T. - RPCT
<b>TERMINE</b>	Misura continuativa
<b>NOTE</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### • Patti di Integrità negli Affidamenti

L’articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito clausole di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Tali clausole integrano il complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e, costituendo documenti di gara, decretano un impegno comune ad assicurare la legalità e la trasparenza nella partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e nell’esecuzione di un contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).”

L'Amministratore Unico con delibera datata 29.06.2020 ha approvato il "Patto di Integrità di Ambiente e Tecnologia S.r.l." che è un presidio volto a scongiurare possibili fenomeni di infiltrazione mafiosa e volto al controllo e contrasto degli stessi. Con la sottoscrizione del patto d'integrità viene sancito l'impegno, quale misura di prevenzione della corruzione, tra la Società e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara al fine di assicurare la legalità, la trasparenza e correttezza sia nel corso delle stesse che in sede di esecuzione dei relativi contratti. I concorrenti alle procedure di gara sottoscrivono un modulo con cui dichiarano di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il modulo recante gli obblighi che vengono assunti dai citati soggetti e dalla Società, insieme all'indicazione delle sanzioni irrogabili per il mancato rispetto degli stessi, prevede espressamente quella della esclusione dalla procedura di gara in corso per il caso di mancata sottoscrizione del citato impegno e costituisce, altresì, allegato alla documentazione di gara. La vigilanza sull'osservanza del Patto di Integrità di Ambiente e Tecnologia è demandata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che effettuerà la verifica sull'attuazione della misura a campione. In caso di violazione degli impegni assunti con il citato Patto il RUP/DEC è il soggetto competente ad agire per attivare l'applicazione delle sanzioni ivi previste ed informa tempestivamente di quanto sopra il RPCT.

<b>Riferimenti normativi</b>	l. 190/2012, art. 1, comma 17 - l. 120/2020 - PNA ANAC Delibera ANAC 1120/2020
<b>Azioni da intraprendere</b>	Verifica ed eventuale implementazione dei patti di integrità alla luce delle più recenti indicazioni ANAC
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione delle misure</b>	Dirigente – R.T. – RUP – DEC- RPCT
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio

#### • **Conflitto di Interesse**

La Legge n. 190/2012 prevede, all'art. 1 co. 41, come altra misura di prevenzione della corruzione l'obbligo di astensione in caso di "conflitto d'interesse" per i responsabili del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali ed inoltre, a carico dei medesimi soggetti, anche il dovere di segnalazione di ogni situazione di conflitto anche potenziale. Le disposizioni normative concernenti la materia del conflitto di interessi sono contenute principalmente nelle seguenti disposizioni normative:

- articolo 6-bis della legge n. 241/1990;
- articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

- Art. 51 del Codice di Procedura Civile;
- Linee guida ANAC n. 15/2019, “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Ambiente e Tecnologia attua le disposizioni in materia di conflitto di interessi in quanto applicabili e compatibili con la natura giuridica della Società. Il conflitto di interessi costituisce situazione nell’ambito della quale possono manifestarsi vari tipi di abuso nell’esercizio del potere relativo allo svolgimento delle funzioni e delle mansioni nell’ambito della Società. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il dipendente potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo soggetto direttamente o indirettamente. Nel PNA 2022 l’Autorità ha dedicato una parte rilevante al tema dei conflitti di interesse in materia di contratti pubblici (sul punto il PNA 2019 è da intendersi superato), considerato che la prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi e in linea con la stessa normativa europea emanata per l’attuazione del PNRR (cfr. art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021). Sottolinea l’Autorità: *“Occorre tenere presente che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un’accezione ampia, con particolare riguardo al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, attribuendo rilievo a posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività.”* La norma deve essere interpretata con un approccio funzionale e dinamico, connesso all’apporto o al coinvolgimento che determinati soggetti hanno avuto, o potrebbero avere, nell’ambito dell’affidamento, quindi si applica a tutto il personale dipendente, a prescindere dalla tipologia di contratto, a tempo determinato o indeterminato, e a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare la Società nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna. Vengono in rilievo, altresì, i prestatori di servizi coinvolti nell’affidamento (ad es. progettisti esterni, componenti CCT, commissari di gara, collaudatori) e le figure aziendali coinvolte nella predisposizione degli atti di gara, nelle procedure di affidamento, nella fase di esecuzione dei contratti (ad es. RUP, Direttore dei lavori/Direttore dell’esecuzione e ove eventuali loro assistenti, il coordinatore per la sicurezza, l’esperto per accordo bonario, i soggetti coinvolti nella valutazione delle transazioni, i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità ed eventuali loro assistenti). L’art. 42 non si applica invece a quei soggetti che si limitano a svolgere attività di natura operativa o che intervengono marginalmente nella fase esecutiva. Per quanto attiene la gestione del conflitto di interesse e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse, dal Codice Etico e di condotta, l’Amministratore Unico, ogni dipendente, compreso il dirigente, collaboratore e/o consulente, competente ad assumere

decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale deve svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo interesse della Società, evitando qualunque situazione di conflitto di interessi ed astenendosi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Nello specifico il soggetto rientrante in una delle categorie sopra individuate ha l'obbligo di astenersi nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge/convivente abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale. In tal senso, non rileva particolarmente se tale interesse derivi da situazioni affettive o familiari o economiche, ma è sufficiente che sussistano due interessi in contrasto: quello della Società e quello, di qualsiasi natura, del dipendente, collaboratore/consulente delegato a curare l'interesse della Società stessa. In concreto la situazione di conflitto di interesse si configura qualora un dipendente, collaboratore/consulente a cui sia affidata la funzione di curare un interesse della Società, si trovi, al contempo, ad essere titolare di un diverso interesse (personale) la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse della Società. Si tratta quindi di una condizione che determina il rischio della commissione di condotte dannose per la Società a prescindere che ad essa segua o meno concretamente una condotta impropria. Pertanto, alle situazioni di conflitto di interessi reale e concreto, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, sebbene non tipizzate potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici non rispettando, in generale, l'imparzialità amministrativa. Ogni qual volta emergono rilievi in ordine alla sussistenza di un conflitto di interessi il soggetto interessato o la funzione aziendale che ne viene a conoscenza né da tempestiva informazione al RPCT e al dirigente/superiore gerarchico. Quest'ultimo, in coordinamento con gli altri soggetti interessati, nel caso rilevi la sussistenza del conflitto di interesse decide sull'eventuale astensione. A tal fine tutti coloro a cui la Società ha conferito un contratto di lavoro autonomo, la funzione di RUP e/o DEC o Direttore dei Lavori, di componente di commissione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture o nelle altre ipotesi espressamente previste dalle procedure aziendali, prima della assunzione del relativo incarico, utilizzando il modulo predisposto da Ambiente e Tecnologia, sono tenuti a rilasciare apposite dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. con cui i soggetti dichiarano di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi al momento della partecipazione alla gara e dell'assunzione dell'incarico/funzione in relazione alle attività da realizzare presso Ambiente e Tecnologia garantendo ove il conflitto sussista, l'astensione dalle stesse. Nelle citate dichiarazioni i soggetti interessati si impegnano, altresì, a

comunicare tempestivamente eventuali variazioni in ordine a quanto dichiarato. Il dirigente/superiore gerarchico che, in assenza di comunicazioni da parte del soggetto interessato, venga, comunque, a conoscenza di circostanze dalle quali derivi l'obbligo di astensione a carico di uno dei propri collaboratori, decide sull'eventuale astensione dai compiti assegnati alla risorsa e provvede a darne comunicazione scritta alla medesima, motivando le ragioni poste a fondamento della decisione. Gli esiti delle decisioni sono comunicati al RPCT. Con riferimento alle modalità di gestione del conflitto, come evidenziato nelle linee guida ANAC n.25/2020 in materia, il Dirigente/superiore gerarchico della risorsa interessata, dopo aver acquisito la dichiarazione circa la sussistenza della situazione di conflitto, deve valutare, in contraddittorio con essa, se la situazione è tale da mettere a rischio l'imparzialità dell'azione amministrativa e il corretto esercizio delle sue funzioni. Ove, ad esito di quanto sopra, il conflitto risulti sussistente spetta al già menzionato Dirigente/superiore gerarchico individuare una misura idonea a paralizzare il dispiegarsi della situazione dannosa e ad evitare il prodursi del possibile danno erariale, tra cui, ad esempio, la sostituzione della risorsa dallo svolgimento dell'attività in cui si è profilata la situazione di conflitto, avocando a sé lo svolgimento della stessa. Qualora la sostituzione della risorsa non possa avvenire per giustificati motivi (es. il possesso di specifici requisiti), egli potrà optare per l'adozione di formule organizzative alternative debitamente motivate invitando la stessa alla prosecuzione dell'attività, operando con trasparenza e diligenza e/o imponendo obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate ovvero richiamando l'intervento di altri soggetti, con funzione di supervisione e controllo. La violazione dei predetti obblighi è fonte di responsabilità disciplinare. Qualora il conflitto riguardi il Dirigente questi è tenuto ad informare per iscritto il R.P.C.T., che avrà il compito di valutare le iniziative da assumere. Potranno essere individuate dalla Società eventuali specifiche situazioni di conflitto di interessi cd. strutturali in caso di svolgimento da parte dei dipendenti di specifiche funzioni o attività all'interno dell'azienda (delibera ANAC n. 600 del 1° luglio 2020) e, nel caso ciò avvenga, delle stesse se ne darà successiva menzione.

Per quanto attiene il monitoraggio il RPCT procede a verificare, a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite, interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi effettuando una valutazione sulla sussistenza di ragionevoli presupposti di fondatezza, del conflitto, garantisce supporto ai responsabili e ai diretti interessati per esaminare in concreto eventuali situazioni di conflitto di interessi.

<b>Riferimenti</b>	D. Lgs. 33/2013 - Codice etico e di condotta – PNA ANAC
<b>Azioni da intraprendere</b>	Attività di verifica - Codificazione della disciplina del processo di autorizzazione
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Dirigente – R.T. – Responsabili settore - RPCT
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente

- **Svolgimenti di attività e incarichi extraistituzionali**

La Legge 190/2012 ha introdotto alcune modifiche all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi. Come infatti esplicitato anche dal PNA il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o dipendente di incarichi conferiti dalla Società e di incarichi extra istituzionali può compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli generali che l'azienda è tesa a soddisfare, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi e comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. Infatti, la concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dipendente stesso. Per incarichi "extra-istituzionali" (esterni) si intendono tutte quelle prestazioni lavorative non comprese nelle mansioni e prestazioni conferite dalla Società, rese dal personale dipendente a titolo personale, remunerati o gratuiti, a favore di enti/soggetti pubblici o privati, al di fuori del rapporto di lavoro instaurato con AeT. Il conferimento di incarichi d'ufficio e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può avvenire solo a favore di soggetti che non versano in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale. Al riguardo, il Codice etico e di condotta della Società prevede che al fine di poter svolgere eventuali incarichi esterni, non compresi nelle mansioni e prestazioni conferite dalla Società, resi a titolo personale, remunerati o gratuiti, a favore di enti/soggetti pubblici o privati, al di fuori del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda, i dipendenti sono tenuti a richiedere previamente l'autorizzazione a quest'ultima. L'autorizzazione non può essere rilasciata per incarichi, anche a titolo onorifico o gratuito, da soggetti pubblici o privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente alla richiesta di autorizzazione, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza né che comportino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite. In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, occorre accuratamente valutare tutti gli aspetti ed i profili di potenziale incompatibilità/conflitto di interessi, in relazione al ruolo/funzioni svolte dal dipendente, tenendo tuttavia in considerazione che "talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità. Intento di AeT è di attivare una procedura regolamentare che disciplini lo svolgimento, da parte del personale dipendente (anche in regime di aspettativa o distacco), di incarichi e attività al di fuori del rapporto di lavoro con Ambiente e Tecnologia S.r.l., a favore di soggetti pubblici o privati che preveda il divieto tout court, per tutto il personale di assumere qualsiasi altro impiego o incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale, salvo si tratti di incarichi prettamente occasionali in settori non di interesse di AeT, che devono in ogni caso essere autorizzati dalla Società.

La violazione dei predetti obblighi è fonte di responsabilità disciplinare.

<b>Riferimenti</b>	D. Lgs. 33/2013 - Codice etico e di condotta – PNA ANAC -
<b>Azioni da intraprendere</b>	Attività di verifica - Codificazione della disciplina del processo di autorizzazione
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Dirigente – R.T. – Responsabili settore - RPCT
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

• **Attività successiva allo svolgimento del rapporto di lavoro: *divieto di pantouflage***

L'articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge n. 190/2012, dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro e intende altresì scoraggiare i soggetti privati da porre in essere pressioni e condizionamenti prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva). La normativa ha carattere pubblicistico, tuttavia si estende alle società in controllo pubblico in virtù dell'art.21 del d. lgs. n.33/2013. Pertanto, per quanto riguarda i destinatari del divieto di pantouflage negli enti di diritto privato in controllo pubblico rilevano i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal d.lgs. n.39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. La scarna formulazione della norma ha dato luogo a diversi dubbi interpretativi riguardanti, in particolare:

- la delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione;
- la perimetrazione del concetto di "esercizio di poteri autoritativi e negoziali";
- la corretta individuazione dei soggetti privati destinatari di tali poteri;
- la corretta portata delle conseguenze che derivano dalla violazione del divieto;
- soggetto competente all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni.

L'Autorità, che in materia ha sia compiti di vigilanza ex art.16 del d. lgs. n.39/2013, sia una funzione consultiva ex art. 1, co. 2, lett. e), l. n.190/2012, dopo essere più volte intervenuta con pareri, ha fornito nella parte generale del PNA 2023-2025 un approfondimento dedicato al divieto di pantouflage,

suggerendo alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage (il PNA 2019 è da intendersi superato). Fermi restando i riconosciuti poteri di ANAC di accertamento e sanzionatori in materia, la Società è tenuta ad adottare misure adeguate volte a prevenire il fenomeno del pantouflage. L’Autorità suggerisce altresì un modello operativo per l’attuazione e la verifica delle misure, modello che dovrà essere implementato con criteri di gradualità e sostenibilità. Di seguito le misure che Ambiente e Tecnologia si propone di attuare nel prossimo triennio:

- inserimento nei bandi di gara per l’affidamento di beni, servizi e forniture di apposita clausola che obbliga i partecipanti a produrre una dichiarazione con la quale autocertificano di non avere alle proprie dipendenze e tra i propri collaboratori ex dipendenti della Società che abbiano esercitato nel triennio precedente poteri decisionali nei riguardi dei medesimi concorrenti;
- formale informativa sul divieto di pantouflage ai dirigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.
- inserimento nel Codice etico e di condotta del divieto di pantouflage per l’Amministratore, il Direttore generale, in quanto muniti di poteri gestionali, e i Dirigenti che, in base allo Statuto o a specifiche deleghe, siano titolari di poteri autoritativi o negoziali.

Attuate le misure il RPCT è chiamato a verificare la corretta attuazione delle stesse, anche attraverso attività volte ad acquisire informazioni utili in merito al rispetto del divieto di pantouflage. Nel caso in cui dalla consultazione emergano dubbi circa il rispetto del divieto di pantouflage, il RPCT, previa interlocuzione con l’ex dipendente, trasmette ad ANAC una segnalazione qualificata contenente le predette informazioni.

<b>Riferimenti</b>	Codice etico e di condotta – PNA ANAC
<b>Azioni da intraprendere</b>	Valutazione Casistiche
<b>Soggetti coinvolti nell’adozione della misura</b>	Dirigente – R.T. – Responsabili settore - RPCT
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

• **Meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali (wistleblowing)**

L’istituto giuridico del whistleblowing è stato introdotto dalla legge 190/2012, mediante inserimento all’interno del D. Lgs 165/2001 dell’art. 54-bis che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Il whistleblowing è stato poi oggetto di riforma ad opera della legge 30 novembre 2017, n. 179 che in particolare all’art. 1 ha modificato l’art. 54-bis predetto. Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla citata norma si rileva l’integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. In ambito soggettivo, l’integrazione della disciplina ha riguardato

L'applicazione dell'art. 54-bis che amplia la platea dei soggetti destinatari del whistleblowing, rispetto alla disciplina previgente che faceva riferimento genericamente a "dipendenti pubblici". L'articolo 1, comma 2 della legge n. 179/2017, ai fini del whistleblowing, ha equiparato ai dipendenti pubblici anche i dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in sintonia quindi con precedenti riforme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che avevano ampliato l'ambito dei soggetti, che a vario titolo, sono tenuti all'applicazione della legge n. 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013. Per tale motivo a decorrere dal 2020 è stato predisposto un modello per la segnalazione delle condotte illecite ed è stata introdotta una specifica procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd whistleblower) di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, che prevede, al fine di garantire una ricezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni che le stesse siano presentate preferibilmente mediante posta elettronica, all'indirizzo: [anticorruzione.segnalazioni@ambientetecnologia.it](mailto:anticorruzione.segnalazioni@ambientetecnologia.it) in uso esclusivo al RPCT. Senonché l'ANAC con delibera n. 469/2021, ha aggiornato le Linee guida in materia di Whistleblowing rendendo necessario l'aggiornamento della procedura. Occorre premettere che i fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono non solo le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dei delitti contro la pubblica amministrazione ma anche tutte le situazioni in cui si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico. A tal proposito le Linee guida evidenziano i due tratti essenziali delle segnalazioni: che il fine sia quello di tutelare l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e che sia palese il nesso con il rapporto di lavoro. Si evidenzia, inoltre, che Ambiente e Tecnologia ha aderito al progetto "WhistleblowingPA" (promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali) ed ha attivato una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni in materia, anche ai fini della ricezione di segnalazioni più qualificate e della garanzia di standard di sicurezza più elevati sia in relazione all'identità del segnalante che al contenuto delle segnalazioni). Preliminarmente, occorre che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "in buona fede" e, pertanto, che sia effettuata nell'interesse dell'integrità della Società: l'istituto è, infatti, finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità dei comportamenti dei soggetti pubblici e non deve, pertanto, essere utilizzato per esigenze e scopi individuali. Di seguito viene indicata la procedura di segnalazione degli illeciti, avendo presente che la procedura identifica e definisce:

- il soggetto segnalante (cd. whistleblower);
- il contenuto delle segnalazioni;
- le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- il destinatario delle segnalazioni ed attivazione dell'istruttoria;
- la gestione delle segnalazioni;
- le responsabilità del whistleblower;

- gli obblighi del destinatario delle segnalazioni;
- la conservazione documentale.

**Il soggetto segnalante (cd. whistleblower):** Si definisce soggetto segnalante chi è testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. Soggetti segnalanti sono i dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, di Ambiente e Tecnologia S.r.l. che siano o siano stati testimoni, anche indirettamente, di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro. In caso di comando, distacco (o situazioni analoghe), il dipendente può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa (rivolgendo la segnalazione all'ANAC o all'amministrazione interessata). Possono segnalare anche dipendenti o collaboratori di un fornitore della Società che ne sia venuto a conoscenza o che ne sia testimone. Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni, in quanto l'istituto del Whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica e non sussiste il requisito soggettivo. Occorre precisare inoltre che il soggetto segnalante che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non può esimersi dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale.

**Il contenuto della segnalazione:** La segnalazione ha ad oggetto la commissione di condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità di Ambiente e Tecnologia S.r.l. Per condotte illecite si intendono le fattispecie che ricomprendono, nel loro insieme, illeciti penali, civili e amministrativi, nonché le irregolarità dell'azione amministrativa, qualora rappresentino indici sintomatici di un uso improprio della funzione pubblica, attraverso l'adozione di atti o l'assunzione di comportamenti in grado di deviare l'azione di Ambiente e Tecnologia dalla cura imparziale del bene pubblico. Occorre precisare che nello specifico, non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto del Whistleblowing: possono essere segnalate tutte quelle situazioni in grado di arrecare danno o pregiudizio ad AeT, come comportamenti illeciti, rischi, reati o irregolarità, anche riconducibili a violazioni del Codice etico e comportamenti ascrivibili a condotte illecite rilevanti per le violazioni del Modello ex art. D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati, irregolarità contabili, false dichiarazioni, assunzioni non trasparenti ovvero avvenute in aperta violazione della normativa vigente, violazioni delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, demansionamenti, mobbing, sprechi, ecc.). Il contenuto del fatto segnalato, in ogni caso, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine di Ambiente e Tecnologia. Costituiscono condotte illecite passibili di segnalazione anche le violazioni delle misure di prevenzione

previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) di Ambiente e Tecnologia.

La segnalazione, effettuata con le modalità di cui al punto successivo, deve contenere a pena di inammissibilità:

1. il nominativo e i recapiti del segnalante;
2. l'ufficio di appartenenza e la qualifica/mansione svolta;
3. la descrizione dei fatti con le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati;
4. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il fatto segnalato.

La segnalazione deve inoltre essere corredata degli eventuali documenti che possano suffragare i fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi. Le segnalazioni anonime non rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura. È possibile segnalare anche attività illecite non ancora compiute ma che si ritenga possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti. La disciplina del whistleblowing non si applica in caso di "lamentele" di carattere personale, come ad esempio rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, che sono disciplinate da altre procedure. Ambiente e Tecnologia auspica che il personale, ad ogni livello, collabori a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno e si impegna a disincentivare ed impedire atteggiamenti ingiuriosi, discriminatori o diffamatori tra i colleghi. Pertanto, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "mala fede", censurando le condotte di cui sopra dandone adeguata informativa nei casi di accertata "mala fede".

**Le modalità di trasmissione delle segnalazioni:** Le segnalazioni devono contenere tutti gli elementi utili alla ricostruzione ed alla fondatezza del fatto segnalato e possono essere effettuate – con garanzia di anonimato- con le seguenti modalità:

- mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, scelta prioritaria, con garanzia di anonimato, disponibile al seguente link: <https://ambienteetecnologiasrl@whistleblowing.it> condiviso, inoltre, sulla home page del sito istituzionale della Società, nella relativa sezione "Società Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Segnalazione condotte illecite (whistleblowing)". Si evidenzia, al riguardo, che la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia internamente che esternamente alla Società. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza. In tale caso nel momento dell'invio della segnalazione il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- mediante invio dell'apposito modello di cui all'allegato 6 al presente Piano, debitamente compilato, all'indirizzo e-mail dedicato **anticorruzione.segnalazioni@ambientetecnologia.it**

in uso esclusivo al RPCT. È garantita la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia. L'utilizzo di tale canale è consigliabile solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest'ultimo presenti momentanee disfunzioni o l'interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici.

La segnalazione in alternativa alle suddette modalità può essere effettuata direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ovvero alle altre Autorità competenti, secondo quanto previsto dalla legge. Le indicazioni operative per la registrazione al sistema dedicato nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all'A.N.AC. sono reperibili sul sito: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

I fatti possono anche essere denunciati direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, senza previa segnalazione ad Ambiente e Tecnologia o all'ANAC. Se i fatti rientrano tra i reati procedibili d'ufficio, occorre tenere a mente, come sopra menzionato, che i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della presente procedura, segnalazioni anonime e non circostanziate, o non inviate tramite i canali di presentazione "Whistleblowing". Le segnalazioni e la relativa documentazione allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui all'art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 nonché all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013.

**Il destinatario delle segnalazioni ed attivazione dell'istruttoria:** Il destinatario esclusivo delle segnalazioni di whistleblowing è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Egli, garantendo l'anonimato informa della ricezione di tali segnalazioni l'Organismo di Vigilanza. In conformità alle linee guida ANAC, le segnalazioni anonime non sono considerate ai sensi della presente procedura come fattispecie di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e non sono trattate dal RPCT. Le predette segnalazioni anonime, che pure possono essere oggetto di considerazione, vengono trasmesse all'Organismo di Vigilanza per le opportune valutazioni.

**La gestione della segnalazione:** Ricevuta la segnalazione, il RPCT, nel rispetto della riservatezza e del principio di imparzialità, nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte, cura, l'istruttoria e valuta oggettivamente i fatti utilizzando, per analogia, i parametri di valutazione di cui alle citate linee guida ANAC. È nelle sue facoltà compiere ogni attività ritenuta opportuna, chiedere chiarimenti se strettamente necessari, sempre utilizzando il canale comunicativo della piattaforma informatica dedicata, procedere con l'audizione del segnalante (se consenziente) e di eventuali altri soggetti (anche indicati dal segnalante), che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati. La gestione delle segnalazioni si compone di una valutazione preliminare e di una istruttoria delle stesse. Nella valutazione preliminare, che deve concludersi nei quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione della segnalazione, il RPCT effettua un esame sulla sussistenza dei requisiti essenziali che devono essere contenuti nella stessa, al fine dell'attivazione delle tutele di cui all'art. 54-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001.

Nel caso in cui dalla valutazione preliminare si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità, il RPCT procede ad archiviare la segnalazione, dandone notizia al segnalante, all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza. Costituiscono possibili causali di archiviazione:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di Ambiente e Tecnologia;
- b) manifesta incompetenza di Ambiente e Tecnologia sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'avvio dell'istruttoria (condotta illecita ecc.);
- e) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- h) invio reiterato di segnalazioni aventi contenuto uguale o analogo.

Nei casi di cui alle lettere c) e g), non appena ricevuta la segnalazione, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare, utilizzando il canale comunicativo della piattaforma informatica dedicata, gli elementi della segnalazione che risultano non adeguatamente circostanziati.

A seguito della positiva valutazione preliminare, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati, che deve terminare entro sessanta giorni lavorativi dalla conclusione della valutazione preliminare. L'Amministratore Unico può, motivandolo, autorizzare il RPCT ad estendere tali termini. La mancata attività di verifica e analisi da parte del RPCT è soggetta all'irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC, secondo il "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio". Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi, previa adozione delle dovute misure tecniche ed organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali - di un gruppo di lavoro dedicato, formato da dipendenti di Ambiente e Tecnologia, da individuare con specifico atto di nomina dell'Amministratore Unico, su proposta del RPCT. Il gruppo di lavoro acquisisce la qualifica di "soggetti istruttori" della segnalazione. Sia il RPCT che ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato ha l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante. La rivelazione dell'identità del segnalante fuori dai casi previsti dalla presente procedura costituisce grave illecito disciplinare. Qualora, invece, la segnalazione risulti, in tutto o in parte, fondata, il RPCT, informa dell'esito il segnalante tramite la piattaforma informatica e, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1. in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione;

2. in caso contrario ove la segnalazione risulti fondata, provvede, in relazione alla natura della stessa ed ai profili di illiceità riscontrati, a
  - a) comunicare l'esito dell'accertamento all'Amministratore Unico per i provvedimenti di competenza per l'avvio dell'azione disciplinare informandone anche il superiore gerarchico dell'autore della violazione accertata (per procedimenti di ordinaria vigilanza);
  - b) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
  - c) presentare denuncia alla Corte dei Conti;
  - d) inoltrare la segnalazione all'ANAC.

Qualora si renda necessario trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziaria o contabile, Ambiente e Tecnologia è tenuta a dare evidenza del fatto che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto cui spetta la tutela del "Whistleblower". Qualora l'identità del segnalante venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT vi provvede previa notifica, anche preventiva, al segnalante. Nel caso poi dalla segnalazione scaturisca:

- un procedimento penale, l'identità è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 del codice penale che prevede l'obbligo del segreto istruttorio sino alla conclusione delle indagini preliminari. Quando alla conclusione ne discendesse l'avvio di un procedimento penale, allora l'identità verrà svelata (non dalla Società ma dall'autorità giudiziaria) al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (in quanto l'art. 203 CPP prevede l'inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati, come confermato anche dalla sentenza 9047 del 27/02/2018 della VI sezione della Cassazione Penale).
- un procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti, l'identità è segretata fino al termine della fase istruttoria, in quanto, come per il procedimento penale vige l'inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati;
- un procedimento disciplinare interno, l'identità non può essere svelata. In questo caso il segnalante potrà dare il consenso a rivelare la sua identità ove la stessa risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato; in caso di diniego (a rivelare l'identità), la segnalazione non sarà utilizzabile per avviare il procedimento.

Qualora la segnalazione riguardi comportamenti ascrivibili a condotte illecite ex D. Lgs 231/01 e s.m.i. il RPCT informa dei fatti l'Organismo di Vigilanza, il quale avvia la fase istruttoria d'intesa con il medesimo. È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante. In caso di ricezione di segnalazioni "anonime", quindi, dopo una valutazione preliminare l'indagine viene effettuata dall'O.d.V., in collaborazione con il RPCT, che provvede a richiedere un'istruttoria interna alle strutture aziendali competenti in relazione all'area in cui si è verificata la violazione denunciata, richiedendo alle stesse un pronto riscontro sull'esito finale dell'indagine. Successivamente alla ricezione del report da parte della struttura interna competente, l'O.d.V. provvede ad avviare la fase istruttoria e, all'esito della stessa, in

caso ritenga fondata la segnalazione, provvede ad informare il RPCT nonché l'Amministratore Unico per gli adempimenti di competenza. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il lavoratore può inviare la propria segnalazione all'Amministratore Unico e/o all'Organismo di Vigilanza. Questi effettuano le loro valutazioni, eventualmente con l'ausilio di uno o più componenti del gruppo di lavoro di supporto al citato Responsabile, e provvede, quindi, ad inoltrare la segnalazione, se ritenuta rilevante, all'ANAC o alla Corte dei Conti o all'Autorità Giudiziaria, in base ai profili di illiceità rinvenuti. La segnalazione ritenuta manifestamente infondata viene, invece, archiviata. Qualora emerga una situazione di conflitto di interessi il RPCT è tenuto ad informare l'organo di indirizzo politico che provvederà ad individuare il soggetto cui affidare l'istruttoria. Al RPCT spetta anche la funzione di "Custode delle identità" potendo utilizzare egli soltanto la chiave telematica assegnata dalla piattaforma alla segnalazione, necessaria per decrittare l'identità del segnalante. Terminata la procedura, il RPCT potrà utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione, in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. Conseguentemente predispone gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato. Al RPCT sono comunicati l'avvio del procedimento disciplinare ed i conseguenti provvedimenti nei confronti di chi ha commesso le condotte illecite oltre alle misure correttive adottate per prevenire ulteriori e analoghi episodi.

**Le responsabilità del whistleblower:** La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

**Gli obblighi del destinatario delle segnalazioni:** Il RPCT garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni, e si riserva il diritto di segnalare all'Amministratore Unico l'adozione delle opportune azioni disciplinari contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere:

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; ovvero
- nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La riservatezza dell'identità del segnalante è in ogni caso garantita dalla conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati ed in particolare: i dati personali del segnalante devono essere oscurati (e lo sono tramite la procedura telematica che li crittografa) e la documentazione allegata alla

segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui al D. Lgs. 33/2013. Ad eccezione dei casi in cui è configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante, qualora sia stato indicato nella segnalazione, viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza l'esplicito consenso del segnalante, che deve essere reso o acquisito in forma scritta. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT, al fine di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione e/o procedimenti conseguenti. È necessario precisare che le Linee guida ANAC statuiscono espressamente che in caso in cui il segnalante subisca per effetto della segnalazione una delle seguenti misure disciplinare: sanzione, demansionamento, licenziamento a causa della segnalazione, o altre azioni discriminatorie e/o ritorsive (o sia destinatario di comportamenti od omissioni con effetti discriminatori o ritorsivi) può comunicarle all'ANAC, direttamente o tramite le organizzazioni sindacali: spetterà al datore di lavoro dimostrare che i provvedimenti adottati nei suoi confronti siano estranei alla segnalazione. Tuttavia, nessuna tutela è prevista nei casi in cui chi ha segnalato venga condannato (in relazione alla segnalazione), anche in primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la segnalazione, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave. Nessuna tutela è inoltre prevista nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo. Nei limiti previsti dalla L. 179/2017, è invece esclusa la responsabilità del segnalante qualora, ai fini di adempiere agli obblighi del "whistleblower", il dipendente sveli segreti d'ufficio, aziendali, professionali, scientifici o industriali, purchè non eccedenti il fine, ovvero violi l'obbligo di fedeltà. Qualora Ambiente e Tecnologia S.r.l. non abbia tutelato l'identità del segnalante o agisca contro lo stesso è soggetto all'applicazione di sanzioni pecuniarie. Ambiente e Tecnologia S.r.l., tuttavia, non può essere considerata responsabile nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi (es. organi di stampa) e l'identità sia stata svelata da altri (in quel caso la segnalazione non sarà più sottratta all'accesso agli atti di cui si è detto sopra).

**Conservazione dei dati:** Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali di Ambiente e Tecnologia individuati dal RPCT, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e agli eventuali componenti del gruppo di lavoro dedicato, previa autorizzazione del RPCT.

**Riferimenti normativi**

l.190/2012, art. 1, comma 51 - legge 179/2017 - PNA ANAC -  
Regolamento ANAC 690/2020 - Delibera ANAC 469/2021

<b>Azioni da intraprendere</b>	Garantire la continuità e l'operatività dell'applicazione realizzata, nel rispetto della procedura adottata e della normativa in generale
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	RPCT -
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

## • **Formazione del personale**

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Per favorire il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza. Pertanto, ai fini di una efficace attività di prevenzione della corruzione, la formazione del personale e dei collaboratori sui temi della integrità, dell'etica, della trasparenza e della prevenzione della corruzione e dell'illegalità nonché sui contenuti specifici del Piano riveste un'importanza cruciale e strategica, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difforni. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) la consapevolezza e sensibilizzazione ai valori etici dei soggetti che pongono in essere l'attività aziendale: nell'ambito di quest'ultima la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e le decisioni sono assunte con cognizione; ciò comporta la riduzione del rischio che un'eventuale azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- b) la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo, operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- c) la diffusione degli orientamenti normativi e/o giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio dell'attività aziendale, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;
- d) evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- e) la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- f) la creazione della competenza specifica necessaria per la nuova funzione che un soggetto deve esercitare a seguito della rotazione.

Occorre aggiungere, inoltre, che una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi con percorsi che accrescano la conoscenza e la preparazione professionale del lavoratore, generale e specifica, può favorire la flessibilità e la fungibilità del personale consentendone la riqualificazione professionale e rendendo possibile il relativo impiego in diverse attività. Sotto il profilo dei

contenuti, è opportuno che la formazione riguardi, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi di costruzione del PTPCT e delle connesse relazioni annuali: ad es., l'analisi di contesto, esterno e interno, la mappatura dei processi, l'individuazione e la valutazione del rischio, l'identificazione delle misure e le modalità di verifica, monitoraggio e controllo delle stesse. I percorsi formativi sono di carattere generale e specifico:

- a) la formazione generale è rivolta a tutti i dipendenti, senza distinzione di funzioni assegnate, e collaboratori e riguarda l'aggiornamento delle competenze/comportamenti (approccio contenutistico) ed è finalizzata alla diffusione della cultura della integrità, dell'etica, della trasparenza e della legalità e all'accrescimento del senso etico all'interno delle strutture aziendali (approccio valoriale). La predetta formazione di livello generale deve essere prevista e realizzata sia nei confronti del personale neoassunto sia in occasione di modifiche del PTPCT e/o di ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità.
- b) La formazione specifica è rivolta al responsabile che opera nel settore della prevenzione della corruzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio corruttivo nonché ai Responsabili di Procedimento (RUP), Direttori dell'Esecuzione dei Contratti (DEC): riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

Con particolare riferimento all'attività dei RUP si evidenzia che l'attuale normativa (Legge n. 241/1990 e s.m.i, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delibera ANAC n. 1007 del 11.10.2017 (Linee guida n. 3/2016 aggiornate al d.lgs. 56 130 del 19/4/2017) riconosce a questi, nella conduzione del procedimento/procedura, un ambito di autonomia di azione ben definito che non può essere condizionato dal dirigente o dal project manager o dalle procedure adottate. Infatti, ogni condizionamento potrebbe viziare la gestione del procedimento stesso anche a motivo di possibili rischi corruttivi. Pertanto, le risorse che ricoprono tale funzione devono essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento. I percorsi formativi, da definire preferibilmente in maniera differenziata per contenuti e livello di approfondimento in relazioni ai ruoli svolti dalle risorse, sono finalizzati ad analizzare le attività dei citati soggetti nell'ambito degli uffici cui sono assegnati nonché i rapporti con le altre funzioni e professionalità che entrano nei relativi processi, mettendo in risalto le criticità e le prassi del mercato e ponendo in luce gli strumenti idonei alla prevenzione della corruzione riguardo alle mansioni assegnate. I citati percorsi formativi, da attuare anche in modalità a distanza, devono includere anche i contenuti del Codice Etico e di Condotta della Società, anche con specifico riferimento agli eventuali aggiornamenti dello stesso ed alle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale ivi previste, oltretutto di necessaria autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni. Ai fini di una più efficace attuazione

della strategia di prevenzione la formazione necessita di essere arricchita sia con un ruolo più attivo dei discenti, valorizzando le loro esperienze, sia con un lavoro su casi concreti che tengano conto delle specificità aziendali, al fine di favorire l'emersione dei principi ed obblighi comportamentali nelle varie situazioni nonché di fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che possono incontrare nell'operatività ordinaria e di riconoscere i possibili conflitti di interessi nonché le eventuali situazioni problematiche che possono dar luogo all'attivazione di misure preventive. Tutta la formazione viene programmata e strutturata in stretta collaborazione tra RPCT e le altre funzioni aziendali. Nel corso del 2022 al personale è stata somministrata sia la formazione generale che specifica. In particolare, si segnala la partecipazione del RPCT a tutti gli eventi di formazione online organizzati dall'ANAC in corso d'anno, il corso di formazione sul codice dei contratti ai RUP ed il corso organizzato da SNA per il RASA. Anche al fine di agevolare la comprensione della normativa di che trattasi e la formazione in materia possono essere indette riunioni su tematiche specifiche e i dipendenti potranno essere autorizzati, compatibilmente con le risorse a disposizione, a partecipare a convegni, seminari e giornate di studio in materia anche in orario di lavoro (in quanto la materia in questione è oggetto di formazione obbligatoria). Sotto il profilo delle modalità didattiche, anche a distanza, sono da valorizzare modalità formative secondo la logica della diffusione ed implementazione dell'esperienza e delle buone pratiche, da condursi anche sul campo, finalizzate a costruire la consapevolezza e la corresponsabilizzazione degli operatori e dei responsabili delle aree a rischio nelle attività di monitoraggio dei processi e dei procedimenti. L'adozione di strumenti ed iniziative nell'ambito della formazione sui temi della integrità, dell'etica, della trasparenza e della prevenzione della corruzione e dell'illegalità, contemplate nel presente Piano, può avvenire nell'ambito percorsi formativi trasversali specifici sulle tematiche della prevenzione della corruzione e della trasparenza e/o essere realizzata anche mediante uno o più incontri specifici volti alla presentazione degli aggiornamenti normativi in materia e dei futuri adempimenti richiesti dalla normativa sopravvenuta alla adozione del presente Piano.

<b>Riferimenti normativi</b>	<b>L. 190/2012, - PNA ANAC - Codice etico e di condotta</b>
<b>Azioni da intraprendere</b>	<b>Garantire la continuità e l'operatività dell'applicazione realizzata, nel rispetto della procedura adottata e della normativa in generale</b>
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	<b>RPCT -</b>
<b>Termine</b>	<b>Misura continuativa</b>
<b>Note</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano</b>

#### • **Monitoraggio dei Rapporti Società - Soggetti con cui sono Stati Stipulati Contratti**

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012 è previsto che i soggetti affidatari di contratti o di incarichi, prima della sottoscrizione degli stessi, rilascino una dichiarazione, resa ai sensi e per gli

effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., ai fini del monitoraggio sulla sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della Società.

<b>Riferimenti normativi</b>	L. 190/2012
<b>Azioni da intraprendere</b>	Predisposizione della dichiarazione
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Dirigente – RT - RUP
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

### ● Mappatura dei procedimenti

La metodologia di gestione del rischio introdotta con i precedenti PTPCT 2022-2024 hanno consentito, una verifica, soprattutto per le aree maggiormente esposte a rischio corruttivo, dell'azione amministrativa in generale. Nel corso del 2022 il RPCT, con la collaborazione del R.T., ha intrapreso un nuovo censimento dei procedimenti d'ufficio, che ha consentito di rilevare le evoluzioni e le modifiche dei vari quadri normativi di riferimento. Conseguentemente si è proceduto ad aggiornarne la mappatura dei procedimenti, così come ora risultanti nella tabella pubblicata allegata al presente Piano.

<b>Riferimenti normativi</b>	L. 190/2012, - PNA ANAC
<b>Azioni da intraprendere</b>	Implementare e dare continuità alla verifica dei termini di durata dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti individuali, anche alla luce delle attese indicazioni normative, attraverso flussi informativi da Dirigenti Responsabili verso RPCT
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Dirigente – RT - RPCT -
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

## 2. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

In linea con le indicazioni di ANAC, Ambiente e Tecnologia, ha riscontrato l'opportunità di adottare l'ulteriore misura preventiva della acquisizione, da parte di un ente terzo indipendente accreditato, della certificazione di conformità del sistema di gestione della prevenzione della corruzione ai requisiti previsti dalla norma UNI ISO 37001:2016. La procedura per l'ottenimento della predetta certificazione è stata avviata nel 2022, e ciò potrebbe agevolare e favorire, ai sensi di quanto previsto dall'art.38 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ottenimento da parte dell'ANAC della valutazione positiva in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità, quale requisito premiante per la qualificazione aziendale della funzione di Stazione Appaltante.

### ●Certificazione ulteriori

Ambiente e Tecnologia dispone, inoltre, delle seguenti certificazioni rilasciate dall'Organismo di Certificazione accreditato: ISO 9001:2015 (Qualità) ISO 14001:2015 (Ambiente) ISO 45001:2018

(Salute e Sicurezza dei lavoratori)

### ● Sistema delle deleghe

Ambiente e Tecnologia anche al fine di evitare la concentrazione del potere gestionale, e a implementazione di un sistema di individuazione e ripartizione delle responsabilità si sta dotando di un sistema specifico di deleghe, di poteri e di funzioni. Tale sistema è descritto all'interno della Parte Generale del MOG. L'unico attuale delegato dispone dei limiti di spesa in relazione alle funzioni delegate e riferisce direttamente, in merito alle attività delegate, all'A.U., soggetto delegante, il quale avrà pertanto la possibilità di compiere un controllo sulle modalità con le quali il potere delegato viene gestito e far emergere eventuali comportamenti di mala gestio e/o di corruzione. Tale sistema prevede, inoltre, una organizzazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81 del 2008 e s.m.i. e di tutela dell'ambiente di cui al D. Lgs 152 del 2006 e s.m.i.. Si prevede di valutare l'adozione nel corso del prossimo triennio di una specifica procedura per il conferimento di deleghe e procure in funzione di riorganizzazioni di settore dei ruoli e delle attività delegate nel rispetto del sistema di gestione del rischio di corruzione.

<b>Riferimenti normativi</b>	D. lgs. 231/01
<b>Azioni da intraprendere</b>	Dare continuità alle azioni già intraprese, favorendo l'adozione di deleghe e procure
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	AU
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

### ● Informatizzazione dei processi

Come evidenziato dallo stesso PNA, l'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. L'informatizzazione dei processi riveste un ruolo fondamentale anche ai fini della prevenzione della corruzione riducendo, da un lato, i margini di interventi "discrezionali" e agevolando, dall'altro, sistemi di gestione e controllo dell'attività amministrativa. In questo quadro Ambiente e Tecnologia ha già da tempo informatizzato i seguenti processi e attività:

- Sistema automatico di rilevazione delle presenze/assenze del personale: tutto il personale dipendente utilizza l'applicativo informatizzato per la gestione delle presenze e delle assenze dal servizio (uscite di servizio, ferie, omesse timbrature).
- Sistema informativo integrato per la fascicolazione e archiviazione dei documenti.
- Server centralizzato, Network – attached storage (NAS), per la gestione e condivisione dei file che è la base di partenza per l'analisi e il controllo di gestione nonché per la conseguente definizione delle

politiche correttive da attuare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'ottimizzazione dell'operatività delle varie funzioni aziendali.

L'intento di Ambiente e Tecnologia è di rafforzare ancor di più gli strumenti tecnologici a disposizione ed incentivare, anche mediante un programma di formazione specifico, una logica di implementazione di processi in cui l'utilizzo, nello svolgimento delle attività, della modalità digitale, costituisca la scelta primaria. Ciò anche al fine garantire una sempre maggiore trasparenza ed imparzialità dell'agere amministrativo. Lo sviluppo dei sistemi informatici ha richiesto e richiede l'adeguamento delle misure di protezione dei dati con sistemi antivirus presenti sui sistemi server.

<b>Riferimenti normativi</b>	PNA ANAC
<b>Azioni da intraprendere</b>	Dare continuità alle azioni già intraprese, favorendo l'integrazione dei sistemi informativi
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Responsabile sistemi informatici
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### ● **Introduzione di misure operative standardizzate**

Tra le misure che la Società promuove vi è l'introduzione di misure operative standardizzate per ogni processo a rischio al fine di assicurare la redazione di bandi di gara chiari e comprensibili e determinare a contrarre standardizzate attraverso l'utilizzo di modelli adeguatamente aggiornati rispetto alla normativa vigente ad alle norme di autoregolamentazione aziendali. Per quanto attiene agli atti di gara si prevede la conformità degli stessi a bandi tipo approvati da ANAC con l'obbligo di motivazione in caso di scostamento da sottoporre a verifica da parte di un altro funzionario dell'azienda.

<b>Riferimenti normativi</b>	D. lgs 50/2016 e ssmmi
<b>Azioni da intraprendere</b>	Redazione di modello di bando di gara e determine standard
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Dirigente/RT/RUP
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### ● **Obblighi di informazione**

Al fine di prevenire il verificarsi di eventi che potrebbero in limine configurare reati non solo di natura dolosa, ma anche e soprattutto colposa tutto il personale, compreso il dirigente che opera nelle aree individuate come a rischio corruzione, devono fornire tutte le informazioni necessarie, al fine di permettere al Responsabile Anticorruzione di poter vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Piano e in merito a qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano, ai fini dell'adozione delle azioni necessarie per eliminarla. È intento della Società verificare e chiedere in ogni momento delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente corruzione ed illegalità.

<b>Riferimenti normativi</b>	PNA ANAC
<b>Azioni da intraprendere</b>	Dare continuità alle azioni già intraprese
<b>Soggetti coinvolti nell'adozione della misura</b>	Tutto il personale
<b>Termine</b>	Misura continuativa
<b>Note</b>	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

## CAPITOLO 6 SEZIONE TRASPARENZA

### 1. Quadro normativo

Come anticipato al capitolo 1, nel § 1, ed al capitolo 4 (Misure di prevenzione e riduzione del rischio § Trasparenza) del presente Piano, l'articolo 1, comma 36, della Legge 190/2012, ha sancito che la trasparenza assume rilievo quale misura per prevenire il rischio di corruzione e per promuovere l'integrità e la cultura della legalità e deve essere, pertanto, interpretata in un'ottica di integrazione e coordinamento con le altre misure anticorruzione. Anche il D. Lgs. n. 33/2013, ha previsto che nel PTPCT sia predisposta una specifica programmazione, da aggiornare annualmente, in cui definire i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Inoltre, il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come *«accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*. Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, oltre integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza integra, altresì, il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino. L'ANAC, con la Delibera n. 1134/2017, è intervenuta a ridefinire il perimetro di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e, soprattutto, di trasparenza, recependo le numerose e significative innovazioni normative e fornendo, in allegato alle nuove Linee Guida, una Tabella contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione per le Società a controllo pubblico, così rendendo in concreto quella verifica di *“compatibilità”* prevista dal novellato art. 2 bis, comma 2, del d. lgs. n.33/2013: *“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: ... b) alle società in controllo pubblico”*. Nell'Allegato 9 del PNA 2022, l'Autorità ha ridefinito l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sottosezione *“Bandi di gara e contratti”*, sostitutivo dell'allegato 1) alla delibera 1134/2017 nella parte in cui elenca i dati da pubblicare per i contratti pubblici. Rilevante è anche la normativa dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005); gli artt. 53 e 54 del CAD contengono, norme relative agli adempimenti di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013. In linea con le disposizioni dell'Autorità, nella presente Sezione e nella Tabella allegato 3 del PTPCT vengono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare.

Nelle sottosezioni di *“Società Trasparente”* sono stati indicati per ciascun obbligo:

- la denominazione dell'obbligo di trasparenza;

- il soggetto responsabile della pubblicazione dei dati;
- il termine di scadenza per la pubblicazione e quello per l'aggiornamento dei dati.

In altre parole, il sistema organizzativo per assicurare la trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, si fonda sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi responsabili/dirigente. La trasparenza, quindi, è il punto di partenza per l'attivazione di un controllo, diffuso e generalizzato, dei cittadini sull'operato della Società volta a fare emergere fenomeni di corruzione e di *maladministration*. È pertanto necessario garantire la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale *“nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità”*, mediante l'utilizzo del formato di tipo aperto ai sensi dell' art. 68 del D. Lgs. n.82/2005 Codice dell'amministrazione digitale (cfr. artt. 6 e 7 d. lgs. n.33/2013).

## **2. Obiettivi strategici in materia di trasparenza**

Ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. si elencano di seguito gli obiettivi strategici in materia di trasparenza che costituiscono anch'essi, al pari di quelli inerenti alla prevenzione della corruzione, contenuto fondamentale del Piano e che confermano, ampliandoli, anche gli obiettivi dei precedenti piani:

- promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione;
- assicurare la formazione del personale in materia ed il relativo aggiornamento, proseguendo nel garantire la cultura della trasparenza, della legalità e dell'integrità;
- assicurare l'accessibilità, ai sensi di legge, a dati, notizie e informazioni concernenti l'attività, l'organizzazione e la gestione della Società ed i soggetti delegati ad operare per conto della stessa;
- verificare e garantire con il supporto delle competenti funzioni aziendali i requisiti di accessibilità e fruibilità alle informazioni ed ai dati;
- consentire attraverso l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato forme diffuse di controllo dell'operato della Società, a tutela della legalità, della cultura dell'onestà e dell'integrità, della trasparenza, della correttezza, della buona fede, della collaborazione, della lealtà e del reciproco rispetto;
- proseguire nella sensibilizzazione alla collaborazione tra il personale tenuto a fornire riscontro in materia di accesso o deputato alla pubblicazione ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO), al fine di rendere intellegibili i dati non pertinenti e non indispensabili alle finalità di trasparenza previste dagli obblighi di legge nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle previsioni di cui ai D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.;
- mettere a disposizione gli strumenti necessari all'esercizio del diritto di accesso (civico, generalizzato e documentale);

- attuare una graduale ma progressiva digitalizzazione dei processi e informatizzazione dei flussi e/o dei documenti e della modulistica aziendale prevedendo, ove possibile, anche la standardizzazione di questi ultimi ai fini di agevolarne l'accessibilità;
- assicurare l'esatto adempimento in relazione agli obblighi di pubblicazione introdotti sulla scorta della normativa intervenuta in materia nel corso della vigenza del presente Piano.

## **2. Il sito web “Società Trasparente” di Ambiente e Tecnologia**

In ottemperanza alla delibera n.1134/2017 di ANAC Ambiente e Tecnologia si è dotata, nel proprio sito istituzionale, di una sezione dedicata alla trasparenza denominata “*Società Trasparente*”. Il sito rappresenta lo strumento comunicativo ufficiale di Ambiente e Tecnologia. Si è già provveduto a riorganizzare le voci della sezione “bandi di gara e contratti” con quanto indicato nel PNA 2022 e con l'obiettivo di rendere compliance la sezione, nel corso della vigenza del presente Piano, si terrà conto dei successivi provvedimenti con cui l'ANAC individuerà informazioni, dati e relative modalità di trasmissione degli stessi in attuazione delle previsioni in materia contenute nel futuro nuovo codice dei contratti pubblici. Al fine di assicurare la qualità delle informazioni riportate sul sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità, si osservano, anche in considerazione degli orientamenti interpretativi forniti dall'ANAC, i seguenti principi ed indirizzi:

Qualità delle informazioni: è assicurata la pubblicazione dei dati/informazioni rispondenti ai principi di integrità (ad eccezione dei casi in cui si violi la vigente normativa sul trattamento dei dati personali), veridicità, completezza ed omogeneità;

Formato aperto e riutilizzabile dei documenti: le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni. Al riguardo, il presente Piano raccomanda, tra le ulteriori misure, di garantire la conformità ai documenti originali in possesso della Società e con l'indicazione della loro provenienza (n. di protocollo ufficiale del documento). Laddove la pubblicazione riguardi una dichiarazione resa mediante moduli prestampati (es. “dichiarazione di assenza di conflitto di interessi” etc.) è fatta facoltà, nelle more della completa digitalizzazione aziendale, di pubblicare la scansione del modulo sottoscritto oscurando i dati personali e la firma autografa. Tale facoltà è motivata dalla mancanza della strumentazione nonché di presupposti relativi alla riutilizzabilità di contenuti di testo presenti in format predisposti dalla Società.

Costante aggiornamento e tempestività della pubblicazione: al fine di garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Società trasparente”, all'interno delle pagine *web* viene indicata la data di aggiornamento. I tempi di inserimento dei dati sul sito e la frequenza del loro aggiornamento è stabilita in base alla tipologia dei

dati da pubblicare. In merito ai dati contenuti nella sezione “Società trasparente”, l’elenco degli obblighi di pubblicazione e la frequenza del loro aggiornamento, previsti per legge, sono stati mutuati dalla tabella di cui all’allegato 1 alla citata delibera dell’ANAC n. 1134/2017 modificato e integrato con le indicazioni contenute nel PNA 2022. I contenuti dei predetti obblighi sono riportati, con le precisazioni e gli adattamenti resi necessari per la Società, nella citata tabella allegata al presente Piano (All. 3)

Prevenzione della diffusione di dati personali non pertinenti alle finalità di pubblicazione: con riferimento ai dati, documenti ed informazioni da pubblicare ex D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., il soggetto incaricato della pubblicazione deve provvedere ad oscurare - ed ove occorra previo parere del DPO - i dati/informazioni non pertinenti alle finalità della pubblicazione (es. firma autografa, codice fiscale, stato civile, residenza, etc.) nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile. Nel richiamare l’art. 7-bis c. 4 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. si evidenzia che l’ANAC, nel PNA 2019, ha rammentato che *“l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 ...”*. Pertanto, il DPO, in ossequio alle indicazioni di cui al citato PNA 2019, svolge specifici compiti, anche di supporto, a tutta la struttura essendo chiamato a informare, fornire pareri, sensibilizzare e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

Periodo di pubblicazione: Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi, quali quelli in materia di trattamento e protezione dei dati e quelli previsti in particolari previsioni normative come, a titolo esemplificativo, gli artt. 14 comma 2 e 15-bis, comma 1, del citato D. Lgs., secondo i quali i dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali sono pubblicati per i 3 anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico e quelli relativi ai collaboratori o ai consulenti per i 2 anni successivi alla cessazione dell’incarico. Nel rispetto di quanto disposto dalla citata norma, trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni saranno accessibili ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i..

### **3. Soggetti che concorrono all’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza**

In ossequio a quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 e dal PNA 2022 all’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza partecipano i diversi soggetti qui di seguito indicati, a vario titolo e con diverse responsabilità, ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi del relativo processo:

**Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** ha il compito di controllare il procedimento di aggiornamento ed attuazione degli adempimenti e delle misure in materia di trasparenza. In particolare, svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne per assicurare i flussi informativi necessari ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. Infine, segnala all'A.U., all'O.d.V. o all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare o delle altre forme di responsabilità. Il RPCT collabora attivamente con il Responsabile della protezione dei dati al fine di vigilare e garantire il rispetto della normativa che tutela il trattamento e la protezione di dati.

**Dirigente/Responsabile settore/ dipendenti:** collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'aggiornamento dei contenuti oggetto di pubblicazione e, per quanto di propria competenza, garantiscono i contributi loro richiesti nei tempi previsti per l'attuazione e l'aggiornamento degli stessi. In particolare, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e sono responsabili dei dati forniti e dell'individuazione dei contenuti. In caso di non pertinenza dei dati, il DPO segnala al responsabile, titolare del dato, di rendere non intellegibili le informazioni eccedenti.

**Referente della pubblicazione dei dati:** è stato individuato, il dott. Salvatore Cacciato quale soggetto cui competono gli adempimenti relative alla pubblicazione sul sito aziendale dei dati forniti dai titolari dei medesimi.

**Data Protection Officer (DPO):** è la figura di riferimento per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati cui tutti i soggetti impegnati nell'attività di pubblicazione possono rivolgersi al fine di valutare la pertinenza e l'indispensabilità alle finalità di trasparenza nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle previsioni di cui ai D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. 101/2018 e s.m.i..

**Organismo di Vigilanza (OdV):** è stato individuato quale soggetto idoneo allo svolgimento dei compiti dell'OIV in materia di anticorruzione e trasparenza, ivi inclusi quelli di attestazione degli obblighi di pubblicazione.

#### **4. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza**

Il monitoraggio effettuato dal RPCT avviene con una verifica a campione con cadenza trimestrale tramite navigazione sul sito web istituzionale. In occasione della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene dato atto dello stato di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza indicando gli eventuali scostamenti e le relative cause rispetto a quanto previsto nella presente sezione del Piano.

## 5. Sistema sanzionatorio

L'art. 1, comma 3 della legge 190/2012 e s.m.i. prevede che l'ANAC *esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati*. È inoltre previsto che il RPCT segnali, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della medesima legge, le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed indichi all'AU i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per l'esercizio dell'azione disciplinare. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto rilevanti modifiche, con riferimento agli artt. 46 e 47 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sugli effetti delle violazioni pubblicitarie in materia di trasparenza. Nell'ambito del monitoraggio di competenza del RPCT, infatti, qualora i dati risultino non ancora pubblicati o incompleti o comunque non rispondenti ai requisiti di chiarezza e intelleggibilità, lo stesso, anche sulla base di eventuali segnalazioni provvederà a:

- sollecitare i Responsabili affinché provvedano nei termini, qualora gli stessi non siano ancora scaduti;
- diffidare formalmente ad adempiere, qualora i termini di pubblicazione risultino scaduti, assegnando un termine di 5 giorni lavorativi per provvedere; in caso l'inottemperanza perduri, segnalare all'AU all'OdV o all'ANAC anche ai fini dell'adozione delle sanzioni disciplinari.

L'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. prevede inoltre che l'ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza. L'art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. stabilisce inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 10.000,00 (con conseguente pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito web della Società) per la mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo *“si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet”* della Società. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. L'ANAC ha approvato la regolamentazione dell'attività sanzionatoria di competenza con specifico riferimento agli

obblighi di cui al citato art. 47 con provvedimento del 16 novembre 2016 nonché quelle sull'esercizio dell'attività di vigilanza circa il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 ed in materia di prevenzione della corruzione con Regolamenti del 29 marzo 2017. Il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" ha ribadito, all'art. 22, la necessità di un massimo livello di trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche ed introdotto specifici obblighi di trasparenza di cui all'art. 19 commi 5 e 6 del medesimo decreto. In caso di mancato rispetto dei citati obblighi per mancata o incompleta pubblicazione trova applicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. In attesa di specifica regolamentazione si rimanda al combinato disposto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'art. 1, comma 16, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183.

## **6. L'accesso civico**

L'art. 5 del D. Lgs n.33/13, "Accesso civico a dati e documenti" modificato dal D. Lgs n.97/16, ha introdotto il diritto all'accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni "ulteriori" rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Si possono distinguere così due tipi di accesso:

### **a) Accesso civico "semplice"**

Ai suddetti obblighi di pubblicazione è collegato, come rimedio in caso di eventuale omissione agli adempimenti, l'accesso civico "semplice", istituito introdotto originariamente dal D. Lgs n.33/2013.

L'accesso civico "semplice" comporta il diritto di chiunque, gratuitamente e senza obbligo di motivazione, di richiedere documenti, informazioni e dati in merito ai quali ne è stata omessa la pubblicazione nei casi in cui l'amministrazione era obbligata. La richiesta va presentata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. È bene precisare che, l'accesso non è totalmente libero, ma rimane circoscritto ai soli atti, documenti, e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si rappresenta inoltre che, nonostante il novellato art. 5 del D. Lgs. 33/13 non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, ex art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., secondo l'orientamento dell'ANAC (delibera n. 1310 del 28.12.2016), da una lettura sistematica delle norme, tale istituto generale è da ritenersi applicabile. Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alle richieste inviate, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ing. Salvatore Melita, (il cui nominativo è indicato nella nell'apposita voce della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale) il quale deve concludere il procedimento di accesso civico entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. A fronte dell'eventuale inerzia anche da parte del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010,

n. 104. In conformità alle modalità previste al punto 9, lett. c), della delibera ANAC n. 1309/2016, è stato istituito un registro degli accessi. Nessuna richiesta è pervenuta.

#### **b) Accesso civico “generalizzato”**

L'accesso civico “generalizzato” equivalente a quello che nel sistema anglosassone è definito Freedom Of Information Act (F.O.I.A.), introdotto dal D. Lgs n.97/2016 e disciplinato dalla Delibera ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, c.2 del D. Lgs n.33/2013*”, non sostituisce l’accesso civico “semplice” ma si delinea come diritto autonomo ed indipendente dagli obblighi di pubblicazione. Esso garantisce a chiunque “*il diritto a conoscere*” i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle P.A. e dai soggetti indicati nell’art. 2-bis del D. Lgs n.33/13 a prescindere, cioè, dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato o da obblighi di pubblicazione. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Il Responsabile del Procedimento di accesso civico generalizzato è il dirigente o funzionario responsabile dell’ufficio che gestisce la richiesta in quanto in possesso dei dati e dei documenti richiesti che, a tal fine, si avvale della struttura organizzativa di supporto. In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta l’accedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

#### **c) Accesso documentale**

L’accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si differenzia, dalla disciplina dell’accesso generalizzato, in quanto richiede l’obbligo per il richiedente di dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Anche tale forma di accesso (documentale) continua a sussistere nella normativa vigente, parallelamente all’accesso civico semplice ed all’accesso civico generalizzato.

In considerazione di quanto sopra, anche in conformità alle indicazioni contenute nelle sopracitate linee guida, la Società ha adottato, con delibera del 29.06.2020 dell’Amministratore Unico il “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso, che disciplina i profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza, evitando comportamenti disomogenei tra gli uffici della Società. La modalità di presentazione di accesso civico, accesso civico “generalizzato” e accesso documentale sono pubblicate sul sito internet istituzionale di AeT nella sezione “Società trasparente”, sottosezione “Altri contenuti- accesso civico.

## CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI

### 1 SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione da parte dei dipendenti ovvero di altri soggetti delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della l. n. 54 190/2012. Si applica, in ogni caso, il C.C.N.L. cui si rinvia.

In particolare:

#### a) Misure nei confronti dei dipendenti

I procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

#### b) Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del Codice etico e di condotta e del Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (*partners* commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori) sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è dovere della Società inserire nei relativi contratti.

### 2 Monitoraggio e aggiornamento del Piano

Come previsto nell'ambito della Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 le società in controllo pubblico sono tenute a individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPCT.

#### *Metodologia sottostante al monitoraggio*

Il RPCT procede alla verifica dell'adempimento del presente Piano secondo le seguenti azioni complementari:

**a) Monitoraggio di primo livello (*self assessment*):** raccolta d'informazioni, anche attraverso la somministrazione di schede di monitoraggio elaborate dal RPCT medesimo.

Tale monitoraggio: (i) è esteso a tutti i Servizi e tutti i processi; (ii) è svolto 1/2 volte / anno.

**b) Monitoraggio di secondo livello (*funzione di audit*):** verifiche e controlli, anche documentali, presso le strutture organizzative, previa elaborazione di un Piano di audit. Il RPCT, a valle dell'audit,

redige un apposito audit report. Tale monitoraggio: (i) è campionario (l'identificazione del campione segue una logica che compendia la rischiosità dei processi e criteri di rotazione; (ii) riguarda specifici processi, come oggetto di campionamento; (iii) è svolto 1 volta / anno. In caso di evidenza negativa o segnalazione di un fatto illecito riconducibile alla nozione di "corruzione" come considerata nel presente Piano, il RPCT procede ad espletare verifiche al fine di monitorare la corretta attuazione del Piano da parte dell'Ufficio sottoposto a verifica, secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 840/2018.

#### *Rendicontazione in merito al monitoraggio del Piano e delle misure con riferimento all'anno 2022*

In relazione all'anno 2022, il monitoraggio del Piano, a cura del RPCT, ha riguardato - nell'ottica della integrale revisione del sistema - l'attuazione tanto delle misure di livello generale quanto di livello specifico. Si rinvia per le risultanze alla relazione annuale (anno 2022), redatta a cura del RPCT.

#### *Riesame*

Con cadenza annuale, il RPCT, anche nell'ambito di incontri all'uopo organizzati e, comunque, mediante somministrazione di apposite schede di lavoro, provvede, a verificare l'attualità e la coerenza organizzativa della mappatura dei processi, della valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione) ed infine delle misure di prevenzione

### **3 Flussi Informativi**

Sono previsti dalla legge obblighi di informazione nei confronti dell'Amministrazione controllante, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dell'Organismo di Vigilanza, dei Vertici Aziendali e dei cittadini.

Nello specifico con il termine "Accountability" si intende:

- dar conto alla collettività del corretto utilizzo delle risorse, della produzione di risultati e della coerenza degli stessi con la missione istituzionale della Società;
- dar conto ai vertici dei risultati raggiunti;
- dar conto agli altri attori del sistema pubblico del contributo offerto alla produzione dei risultati complessivi.

Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di "Accountability", che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente Piano, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel sito istituzionale.

### **2. Flussi informativi per il monitoraggio sull'implementazione del Piano**

Al fine di realizzare un adeguato sistema di implementazione del Piano Anticorruzione il PNA prevede:

1. **un flusso informativo verso l'Amministrazione Vigilante** finalizzato al monitoraggio sull'implementazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da

parte di quest'ultima.

## 2. un flusso informativo verso i Vertici aziendali.

Nello specifico, in riferimento al punto numero 2, il RPCT annualmente (entro dicembre dell'anno in corso) trasmette all'Amministratore Unico una relazione riguardante l'attività svolta nel corso dell'anno, al fine di verificare complessivamente l'adeguatezza e l'osservanza del Piano. La suddetta relazione rende conto in merito a:

- il grado di realizzazione delle misure inserite nel Piano;
- le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano;
- le problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di controllo;
- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società;
- un'informativa sulle eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o procedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o verso i suoi dipendenti, dirigenti e amministratore.

Dalla suddetta relazione, che costituisce un importante strumento di monitoraggio deve, quindi, emergere una valutazione dell'effettivo livello di attuazione delle misure contenute nel PTPCT evidenziando l'eventuale scostamento rispetto a quanto programmato.

A cura dello stesso RPCT, la suddetta relazione è pubblicata nel sito internet aziendale - sezione "Società Trasparente" altri contenuti- anticorruzione.

### **Flussi Informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione**

L'art. 1, co. 9, lett. c) della Legge n.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che vengano previsti obblighi di informazione al RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano con particolare riguardo alle attività a rischio individuate nel PTPCT ed alle misure di contrasto del rischio corruzione.

In particolare, l'obbligo rivolto alle Funzioni aziendali che gestiscono i processi più a rischio consiste nel fornire al RPCT, con cadenza semestrale, una apposita **scheda illustrativa** delle attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni con esclusivo riferimento alla prevenzione della corruzione.

La scheda deve evidenziare:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dalla Funzione stessa relativamente all'attuazione delle misure di prevenzione di competenza inserite nel presente Piano;
- eventuali segnalazioni riguardo alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione di reati di corruzione o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel PTPCT;
- segnalazione di fatti anomali per frequenza o rilievo;
- il riscontro o meno di violazioni al Codice etico rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- le proposte di eventuali interventi di aggiornamento/implementazione da attuare nel Piano;

■ il personale da inserire nei programmi formativi specifici per la prevenzione della corruzione.

La scheda illustrativa, oltre a contenere gli elementi necessari per verificare la regolarità e legittimità delle attività poste in essere, devono inoltre fornire eventuali informazioni che consentano al RPCT di:

■ monitorare i rapporti tra l'Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e il dirigente e i dipendenti della Società (ovvero il riscontro o meno di situazioni di conflitto di interesse).

Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.62/2013 i dipendenti della Società sono tenuti a *“rispettare le prescrizioni contenute nel Piano ed a prestare collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”*

### **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV)**

Con riferimento ai processi “sensibili”, devono essere fornite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni di cui lo stesso farà richiesta e, con periodicità almeno semestrale, tutti i dati che si riferiscono ai seguenti punti:

■ elenco delle verifiche effettuate;

■ ispezioni ed eventuali contestazioni ricevute, con indicazione del loro esito e del relativo iter seguito dalla Società (ricorso, pagamento di eventuali sanzioni, ecc.);

■ “scheda di evidenza” sulla natura delle visite, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta.

Allegati: **1. Matrice di identificazione delle tipologie di reato**

**2. Matrice valutazione rischio-reato**

**3. Tabella obblighi di pubblicazione**

**4. Patti di Integrità negli Affidamenti**

**5. Modello per la segnalazione degli illeciti(wistleblowing)**

**6. Codice etico e di condotta**